

Condizioni Generali di Contratto

**PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE
AMBIENTALE DI PRODOTTO**

INDICE

PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO	1
PREMESSA	5
1. Definizioni.....	5
2. Oggetto del servizio e divieto di consulenza	7
2.1. Oggetto del servizio.....	7
2.2. Divieto di consulenza.....	7
3. Documenti e norme tecniche di riferimento	7
4. Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità.....	8
5. Durata del contratto	8
6. I soggetti coinvolti	8
7. Obblighi di ICMQ	8
7.1. Modalità di valutazione della conformità di una EPD.....	8
7.1.1. Requisiti di EPD generata senza l'uso di un TOOL (modalità standard).....	8
7.1.1.1. Requisiti per la conformità legislativa	9
7.1.1.2. Requisiti specifici della EPD	9
7.1.1.2.1. Requisiti particolari per EPD pubblicate dall'International EPD System.....	9
7.1.2. EPD generate mediante uso di TOOL qualificato per pubblicazione nel programma EPDIItaly.	9
7.1.2.1. Requisiti per EPD generate da LCA-TOOL.....	10
7.1.2.1.1. Impiego di un LCA-TOOL qualificato.....	10
7.1.2.1.2. Corretta applicazione dei processi dell'Organizzazione di uso dell'LCA-TOOL	10
7.1.2.1.3. Verifica della conformità legislativa	10
7.1.2.1.4. Requisiti specifici della EPD	10
7.1.2.2. Requisiti per EPD generate da EPD-TOOL.....	11
7.1.2.2.1. I requisiti oggetto di verifica sono i seguenti:.....	11
7.1.2.2.2. Impiego di un EPD-TOOL qualificato	11
7.1.2.2.3. Formazione agli user relativamente l'uso corretto dell'EPD-TOOL.....	11
7.1.2.2.4. Verifica della conformità legislativa	11
7.1.2.3. Modalità di qualifica del TOOL;.....	11
7.1.2.3.1. Pre-qualifica del TOOL	11
7.1.2.3.2. Qualifica finale del LCA-TOOL.....	11
7.1.2.3.3. Qualifica finale del EPD-TOOL	12
7.1.2.3.4. Requisiti per la qualifica di un TOOL.....	12
7.1.2.3.4.1. Requisito della completezza	12
7.1.2.3.4.2. Requisito della correttezza	12
7.1.2.3.4.3. Requisito dell'appropriatezza.....	12
7.1.2.3.4.4. Requisito della sicurezza	12
7.1.2.3.4.5. Requisito dell'integrità.....	12
7.1.2.4. Riquifica del TOOL.....	13
7.1.3. Requisiti particolari per la EPD Process.....	13
7.1.4. Requisiti particolari per le verifiche di parametri ambientali additivi inseriti in EPD e del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto.....	14
7.1.4.1. Specifiche sull'attività di verifica in relazione alla tipologia di evidenza di prova del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto.....	14
7.1.4.2. Specifiche sull'attività di verifica in relazione alla tipologia di EPD	15
7.2. Auditor ICMQ.....	15
7.3. Segreti aziendali e Riservatezza.....	15
7.4. Rilascio e mantenimento degli attestati	15
7.4.1. Requisiti per la dichiarazione di verifica EPD	15
7.4.2. Requisiti per attestati di certificazione EPD Process	16
7.4.3. Requisiti per attestati di qualifica del TOOL	16
7.5. Limiti e Responsabilità	16
7.6. Digitalizzazione delle EPD.....	16
8. Obblighi dell'Organizzazione	17
8.1. Consegna documenti contrattuali.....	17
8.2. Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche	17
8.3. Obbligo di mantenimento della conformità.	17
8.4. Modifiche ai prodotti, servizi, processi oggetto di valutazione. Modifiche relative all'Organizzazione. Eventi pregiudizievoli 17	17
8.5. Obbligo di pagamento del compenso.....	18
8.6. Interruzione della verifica	18

8.7.	Obbligo di gestione dei reclami	18
9.	Processo di verifica di una EPD/qualifica TOOL/certificazione EPD Process	18
9.1.	Pre-incarico	19
9.2.	Incarico.....	19
9.3.	Pianificazione della verifica.....	19
9.4.	Esecuzione della verifica	20
9.4.1.	Verifica di una EPD generata senza l'uso di un TOOL (verifica standard)	20
9.4.2.	Verifiche di una EPD generata da TOOL qualificato.....	21
9.4.3.	Verifiche per certificazione EPD Process	21
9.5.	Riesame	22
9.6.	Decisione ed emissione della Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process;	23
9.7.	Fatti scoperti dopo l'emissione della Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process;	23
9.8.	Trattamento dei ricorsi e dei reclami	23
9.9.	Registrazioni.....	23
9.10.	Gestione del mantenimento della Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process	23
9.11.	Gestione del rinnovo della Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process	23
9.12.	Gestione di verifiche supplementari e/o straordinarie per modifica alla Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process.....	24
9.12.1.	Verifiche supplementari e/o straordinarie	24
9.13.	Definizione del tempo di verifica (Audit Time)	24
10.	Validità della dichiarazione di verifica EPD/Certificato dell'EPD Process/Attestato di qualifica TOOL.....	24
11.	Uso della dichiarazione di verifica EPD/Certificato dell'EPD Process/Attestato di qualifica TOOL e dei marchi ICMQ.....	24
12.	Divulgazione al pubblico della dichiarazione di verifica EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL.....	24
13.	Sospensione della dichiarazione di verifica EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL	24
14.	Revoca e Rinuncia della dichiarazione di verifica EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL	25
14.1.	Revoca.....	25
14.2.	Rinuncia alla dichiarazione di verifica EPD /Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL.....	26
15.	Scadenza del Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL	27
16.	Risoluzione del contratto	27
17.	Modifiche alla Norma e alle presenti Condizioni Generali di Contratto	27
18.	Responsabilità civile	27
19.	Ricorsi	27
20.	Contestazioni e Reclami	27
21.	Privacy	28
22.	Copyright.....	28
23.	Controversie – Arbitrato.....	28
23.1.	Arbitrato.....	28
23.2.	Autorità Giudiziaria	28

PREMESSA

ICMQ S.p.A. (di seguito ICMQ) è un organismo di certificazione e ispezione che, operando come organismo indipendente, provvede a rilasciare alle organizzazioni richiedenti servizi per la verifica della Dichiarazione Ambientale di Prodotto di tipo III (d'ora in avanti EPD) per il Program Operator EPDItaly ed International EPD System.

1. Definizioni

Per tutte le altre definizioni contenute in queste Condizioni Generali si rinvia alle definizioni riportate nelle norme UNI EN ISO e UNI CEI EN riportate nel punto 3 ed i seguenti termini usati nel testo.

Aspetto ambientale: elemento di attività, prodotti o servizi di un'Organizzazione che può interagire con l'ambiente (ISO 14001);

Azioni correttive: si intenderanno tutte le azioni che l'Organizzazione dovrà adottare al fine di eliminare le Non Conformità rilevate da ICMQ.

Categoria d'impatto: categoria utile ad aggregare i risultati della fase d'inventario (Life Cycle Inventory) e a esprimerli in termini di potenziale impatto ambientale;

Controllo di processo: sistema di gestione delle capacità e delle competenze attuato da una Organizzazione al fine di eseguire i calcoli per la valutazione del ciclo di vita in accordo alla PCR di riferimento, se esistente, di creare una dichiarazione ambientale in accordo alla PCR di riferimento e di garantire l'accurata verifica della rilevanza delle informazioni riportate nelle dichiarazioni ambientali [applicabile per le attività eseguite per l'International EPD System]

Comitato di Certificazione: si intenderà l'insieme delle persone che decideranno sul Rilascio, Mantenimento, Rinnovo, Sospensione e Revoca della Dichiarazione EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process;

Dichiarazione di verifica/validazione EPD: si intenderà il documento rilasciato all'Organizzazione da parte di ICMQ attestante l'avvenuta verifica/validazione dell'EPD;

EPD di prodotto: Dichiarazione Ambientale di tipo III redatta in riferimento ai dati di uno specifico prodotto o prodotti simili realizzati in uno o più e siti di produzione o in riferimento a uno specifico servizio espletato in uno o più siti. Prodotti simili con differenze tra gli indicatori di impatto inferiori al $\pm 10\%$ possono essere presentati nello stesso EPD utilizzando gli impatti di un prodotto rappresentativo dal punto di vista ambientale. Prodotti simili con differenze tra gli indicatori di impatto superiori al $\pm 10\%$ possono essere presentati nella stessa EPD ma utilizzando colonne o tabelle separate;

EPD di settore: Dichiarazione Ambientale di tipo III redatta in riferimento a un prodotto medio di più aziende in un settore ben definito e/o area geografica

EPD Owner: s'intende l'Organizzazione proprietaria e responsabile dell'EPD; l'EPD Owner può essere un produttore, un fornitore di servizi, un rivenditore, o un'associazione di aziende;

EPD Pilota: EPD di un prodotto fittizio o reale la cui verifica permette la qualifica di un LCA-TOOL o la certificazione EPD Process;

EPD Process: Sistema di gestione di un'Organizzazione per generare EPD di propri prodotti senza dover sottoporre ciascuna EPD a verifica da parte di verificatore indipendente esterno all'organizzazione (secondo le modalità previste dal program operator International EPD System);

EPD-TOOL: Algoritmo di calcolo verificato e qualificato, che implementa un modello LCA che genera direttamente una EPD per la determinazione degli impatti ambientali di un prodotto a partire da un database predeterminato di dati di input (EPD-TOOL). Questo tipo di strumento viene utilizzato da organizzazioni per consentire di creare specifiche EPD relative a prodotti del proprio portafoglio, costituiti da un numero limitato di componenti assemblati secondo processi tra loro simili (finestre, facciate).

L'EPD-TOOL, oltre a generare lo studio LCA, permette anche la predisposizione della EPD, sviluppata conformemente ad una PCR di riferimento. Il prodotto oggetto della EPD è costituito da una combinazione di elementi componenti contenuti in un database predefinito del EPD-TOOL. Per ciascuno di questi elementi componenti sono stati predeterminati i valori degli impatti ambientali mediante uno specifico studio LCA. L'utilizzatore del EPD-TOOL può scegliere unicamente gli elementi compositivi del prodotto oggetto dell'EPD, che intende sviluppare, ma non può in alcun modo modificare il database degli elementi componenti né il modello LCA impiegato per definire gli impatti ambientali. Il EPD-TOOL viene verificato una sola volta, in fase di qualifica. In tal modo la verifica di una EPD generata da un EPD-TOOL qualificato richiede una verifica semplificata. Invece, qualsiasi modifica inerente al modello LCA o al database dei componenti implementato nell'EPD-TOOL richiede una nuova verifica. Il controllo sull'EPD-tool viene eseguito da ICMQ con controlli periodici biennali sull'algoritmo, con le stesse modalità della prima qualifica. Tuttavia, vengono eseguiti annualmente dei controlli a campione solo sulle EPD generate.

Gruppo di Verifica Ispettiva/Auditor: si intenderanno le persone incaricate da ICMQ di eseguire in campo la valutazione; di conformità;

Impatto ambientale: qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, totalmente o parzialmente conseguente ad attività, prodotti o servizi di un'Organizzazione (ISO 14001);

Life Cycle Assessment (LCA): compilazione e valutazione degli input, degli output e dei potenziali impatti ambientali di un prodotto/servizio in tutto il suo ciclo di vita (ISO 14040)

LCA-TOOL: Algoritmo di calcolo verificato e qualificato, che implementa un modello LCA (che eventualmente genera direttamente una EPD) per la determinazione degli impatti ambientali di un prodotto a partire da un set determinato di dati di input (LCA-TOOL). Questo tipo di strumento viene utilizzato da organizzazioni (produttori o associazioni) per creare specifiche EPD relative a prodotti diversi, caratterizzati dall'avere processi di produzione tra loro identici o molto simili, senza sviluppare ogni volta uno specifico studio LCA. Tali strumenti LCA-TOOL sono normalmente realizzati direttamente dall'Organizzazione o da un loro fornitore esterno (sviluppatore), o ancora creati da uno sviluppatore (software house) che poi lo vende o lo concede in licenza all'Organizzazione. Il LCA-TOOL può essere impiegato solo all'interno di un definito campo di applicazione per generare lo studio LCA di uno specifico prodotto, e talvolta anche direttamente il documento EPD conseguente, conformemente ad una PCR di riferimento. Il LCA-TOOL è creato in modo da permettere all'utilizzatore dello strumento di inserire i soli dati di input primari richiesti dal modello LCA, riferiti allo specifico prodotto del quale si vuole creare una EPD. In particolare, l'utente non può in alcun modo modificare il modello LCA implementato nel TOOL. Il modello LCA del LCA-TOOL viene verificato una sola volta, in fase di qualifica del LCA-TOOL. In tal modo la verifica di una EPD generate da un LCA-TOOL qualificato non richiede nuovamente la verifica del modello LCA, ma è limitata solo alla verifica di conformità di altri aspetti (processi di corretto utilizzo del LCA-TOOL e/o di redazione del documento EPD), conformemente a quanto previsto dalle GPI del Program Operator;

Lista di Controllo: si intenderà il documento predisposto da ICMQ e utilizzato dagli Auditor ICMQ per l'effettuazione della valutazione di conformità;

Non Conformità (NC): si intende il rilievo emesso dall'auditor ICMQ durante le attività di valutazione condotte che individua una carenza, errore o omissione riscontrata.

Le non conformità sono classificate in un unico livello o in due livelli a seconda dell'attività di valutazione condotta da ICMQ, così come di seguito descritto:

Verifica di una EPD

In questo caso esiste un unico livello di classificazione della NC, che individua una carenza, errore o omissione di un requisito richiesto dalla Norma tale da non consentire il rispetto della soglia di rilevanza stabilita.

La NC è ulteriormente distinta in ragione della sua tipologia tra:

- **editoriale:** si riferisce a una carenza, un errore o l'omissione riscontrabile nella redazione del documento EPD o del

Report di Studio LCA. Ad esempio, essa può essere relativa a: mancanza di dati o informazioni obbligatorie, non chiara indicazione dei prodotti o dei confini del sistema, mancanza (anche parziale) dell'indicazione dei risultati, mancanza dell'indicazioni dei criteri di allocazione, scenari, o altre indicazioni necessarie, ecc.

- **tecnica:** si riferisce a una carenza, un errore o l'omissione relativa alla correttezza del calcolo del LCA. Ad esempio, essa può essere relativa a: modellazione del sistema, analisi di inventario, calcolo degli indicatori, calcolo dei parametri additivi, pretrattamento dei dati, qualità dei dati impiegati, analisi di sensitività, ecc.
- **generale:** quando si riferisce ad un'altra tipologia di carenza, errore o omissione non riconducibile alla tipologia "editoriale" o "tecnica";

Una NC di qualsiasi tipologia deve essere necessariamente gestita dall'Organizzazione e considerata risolta da parte di ICMQ affinché il giudizio (opinion) dell'auditor ICMQ sulla verifica possa essere "positivo".

La pratica non potrà essere sottoposta all'esame del Comitato di Certificazione di ICMQ per il rilascio della Dichiarazione di verifica fino a quando per ciascuna NC non si abbia verificato l'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive intraprese dall'Organizzazione. Ciò potrà essere fatto dall'auditor ICMQ mediante la verifica documentale finale o, successivamente, tramite una eventuale verifica supplementare (di tipo documentale e/o in sito (quest'ultima eventualmente condotta in modalità da remoto).

In particolare, l'organizzazione dovrà inviare a ICMQ entro tre mesi le opportune evidenze documentali della risoluzione di ogni NC, qualora non venga ritenuto necessario effettuare una verifica supplementare.

Una NC è identificata come "critica" se la tipologia di lacuna, errore o omissione riscontrata nella verifica documentale iniziale sia tale da richiedere di essere gestita e risolta dall'Organizzazione prima che l'auditor ICMQ svolga la successiva fase di verifica in sito (eventualmente in modalità da remoto), in quanto diversamente questa attività risulterebbe non efficace ai fini della valutazione richiesta. Esempi di "NC critica" possono essere: l'uso di una PCR errata, la non chiara identificazione dei prodotti cui si riferisce l'EPD, la non chiara definizione del ciclo di vita considerato, l'omissione della rendicontazione nello studio di LCA delle sue parti principali (goal and scope, analisi di inventario, valutazione degli indicatori di impatto, interpretazione e analisi di sensitività), ecc.

Attestato di qualifica TOOL/EPD Process

Per questa attività esistono due livelli di NC:

NC maggiore: individua una carenza, errore o omissione di un requisito richiesto dalla Norma tale da non consentire la qualifica del TOOL (LCA o EPD TOOL) o la certificazione del sistema di gestione EPD (EPD Process).

Esempi di NC maggiore per la qualifica di un TOOL possono essere relative alla: definizione del campo di applicazione del TOOL, completezza o correttezza della modellazione del TOOL rispetto al campo di applicazione definito, soddisfacimento dei requisiti del TOOL definiti dal Regolamento EPDIItaly, ecc.

Esempi di NC maggiore per un EPD Process possono essere relative alla: definizione del campo di applicazione del sistema di gestione EPD, completezza o correttezza delle fasi del processo di generazione delle EPD, correttezza del modello LCA impiegato per sviluppare le EPD, correttezza del contenuto della EPD generata dal sistema, NC minore reiterata nel tempo, soddisfacimento dei requisiti del sistema definiti dalle GPI di IES, ecc.

La pratica non potrà essere sottoposta all'esame del Comitato di Certificazione di ICMQ per il rilascio o il rinnovo dell'attestato di qualifica del TOOL o della certificazione EPD Process, fino a quando per ciascuna NC non si abbia verificato l'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive intraprese dall'Organizzazione. Ciò potrà essere fatto dall'auditor ICMQ mediante la verifica documentale finale o, successivamente, tramite una eventuale

verifica supplementare (di tipo documentale e/o in sito (quest'ultima eventualmente condotta in modalità da remoto).

In particolare, l'organizzazione dovrà inviare a ICMQ entro tre mesi le opportune evidenze documentali della risoluzione di ogni NC, qualora non venga ritenuto necessario effettuare una verifica supplementare.

NC minore: individua una carenza, errore o omissione di un requisito richiesto dalla Norma tale da non essere classificabile come NC maggiore, la quale deve essere gestita al fine di evitare in futuro una possibile NC maggiore, ma non immediatamente risolta dall'Organizzazione in quanto non mette a repentaglio la qualifica del TOOL (LCA o EPD TOOL) o la certificazione del sistema di gestione EPD (EPD Process).

Esempi di NC minore per la qualifica di un TOOL o la certificazione del sistema di gestione EPD (EPD Process) possono essere relative alla: accuratezza dei processi dell'Organizzazione per l'acquisizione dei dati introdotti nel modello LCA, non chiara definizione delle responsabilità dei diversi soggetti dell'Organizzazione, accuratezza delle modalità di pretrattamento dei dati da inserirsi nel modello LCA, accuratezza del processo di generazione del documento EPD a partire dallo studio LCA, modalità di verifica delle risorse aziendali per lo sviluppo delle EPD, ecc.

Per ogni NC (maggiore o minore) l'Organizzazione dovrà inviare a ICMQ entro e non oltre 10 giorni dalla verifica, le azioni correttive relative ad ogni NC riscontrata. Prima della ricezione di tale comunicazione non sarà possibile sottoporre la pratica al Comitato di Certificazione per il rilascio, rinnovo/estensione e mantenimento dell'Attestato di qualifica TOOL e della relativa dichiarazione di verifica dell'EPD pilota (in fase di rilascio) o campionata (in fase di sorveglianza o rinnovo) o della certificazione dell'EPD Process. Eventuali tempistiche superiori dovranno essere richieste e autorizzate da ICMQ.

Si sottolinea come in fase di riesame dell'attività di verifica del GVI, ICMQ potrà:

- richiedere un audit supplementare per valutare l'efficacia della correzione e delle azioni correttive proposte dall'Organizzazione per il superamento delle non conformità emerse nell'iter di verifica

- modificare il livello delle non conformità o raccomandazioni evidenziate dal GVI durante l'iter di verifica;

- valutare tempistiche differenti da quelle normalmente previste per la risoluzione delle non conformità e per la fornitura delle evidenze utili da parte dell'Organizzazione per il loro superamento in funzione della problematica evidenziata nella non conformità stessa.

Norma: si intenderà l'insieme delle prescrizioni previste dalla norma UNI EN ISO 14025 e della famiglia UNI EN ISO 14040, nonché delle PCR (Product Category Rules) quando presenti, e del Regolamento del Program Operator a cui l'EPD fa riferimento

Organismo competente/Program Operator: si intende il gestore del programma EPD come definito dalla UNI EN ISO 14025;

Organismo di Accredimento: si intende l'Ente unico di Accredimento ACCREDIA, che opera allo scopo di esaminare e controllare i requisiti di competenza degli organismi di verifica/validazione;

Organizzazione (cliente): insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni. Termine usato per indicare il soggetto che fornisce un prodotto e/o un servizio e che fa domanda di verifica/validazione EPD, Attestazione qualifica TOOL, certificazione EPD Process;

Prodotto/Servizio: risultato dell'attività dell'Organizzazione, che deve essere conforme a specifiche prefissate che possono essere norme tecniche nazionali o internazionali, capitolati concordati con l'Organizzazione o interni all'Organizzazione, o altri documenti identificati;

Qualifica del TOOL: modalità di verifica delle EPD che sono generate a partire da uno specifico algoritmo di calcolo/TOOL [applicabile per le attività eseguite per program operator EPDIItaly];

Raccomandazione: si intende il rilievo emesso dall'auditor ICMQ durante le attività di valutazione condotte che consiste in un suggerimento di miglioramento, che l'azienda può scegliere o meno di gestire e implementare. La mancata gestione non ha implicazioni sull'esito finale della verifica; per verifiche EPD aventi oggetto prodotti da costruzione, non è possibile emettere rilievi classificati come raccomandazioni;

Regole per la categoria di prodotto (PCR – Product Category Rules): documento che descrive il tipo di informazioni che devono essere fornite nella EPD in riferimento a un prodotto a partire dall'analisi del ciclo di vita. Le PCR definiscono anche come le informazioni fornite vengono generate;

Report LCA: Report, in genere non pubblico, che descrive l'LCA sulla quale si basa l'EPD e soggetto a verifica insieme all'EPD.

Sorveglianza: attività mediante la quale ICMQ verifica periodicamente il mantenimento della conformità della certificazione del EPD Process dell'Organizzazione e dell'idoneità del LCA-TOOL o EDP-TOOL;

Trattamento: si intenderanno tutte le azioni che l'Organizzazione dovrà adottare al fine di eliminare le Non Conformità rilevate da ICMQ;

Unità operativa: la sede in cui si esercitano le attività, collegate alla fabbricazione/erogazione di prodotti/servizi e/o dove vengono raccolti i dati ed implementati per la generazione delle EPD oggetto di verifica, o applicabile il TOOL o l'EPD Process;

Valutazione: azione mediante la quale ICMQ effettua la verifica o validazione di una EPD, attestazione TOOL, certificazione EPD Process, a tal fine accertandosi di come l'Organizzazione richiedente ha operato

Validazione di una EPD: conferma di una EPD, attraverso la fornitura di evidenza oggettiva, che i requisiti per uno specifico utilizzo o applicazione futuro previsto sono soddisfatti

Verifica di una EPD: conferma di una EPD, attraverso la fornitura di evidenze oggettive, che i requisiti specificati sono stati soddisfatti;

Per tutte le altre definizioni non contenute in queste Condizioni Generali si rinvia alle norme indicate in par. 3:

2. Oggetto del servizio e divieto di consulenza

2.1. Oggetto del servizio.

Il servizio di ICMQ si riferisce alle seguenti attività:

- Verifica di una EPD di prodotto (emessa o meno da TOOL); prevede che venga valutata la conformità dell'EPD del prodotto/servizio dell'Organizzazione e del relativo studio LCA ai requisiti previsti dalle norme UNI EN ISO 14025 e della serie UNI EN ISO 14040, nonché dalle PCR (Product Category Rules) applicabili e dal Regolamento del Program Operator in cui l'EPD andrà ad essere pubblicata.
- La verifica per la certificazione del EPD Process di un'Organizzazione prevede che venga esaminata la sua conformità ai requisiti indicati dalle GPI del program operator International EPD System (IES), nonché la verifica a campione condotta sulle EPD di singolo prodotto generate dal EPD Process, così come indicate al punto precedente.

2.2. Divieto di consulenza.

ICMQ, in qualità di organismo indipendente, non effettua, né direttamente né tramite sub-contrattori, servizi di consulenza per aiutare le Organizzazioni nella messa a punto dei sistemi di gestione né nella valutazione del ciclo di vita dei prodotti, né nella predisposizione di LCA.

3. Documenti e norme tecniche di riferimento

Sono da considerarsi norme tecniche di riferimento i seguenti documenti:

- EN ISO/IEC 17029 (versione corrente) "Valutazione della conformità – Principi e requisiti generali per gli organismi di validazione e verifica";
- ISO 14065 (versione corrente) "General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information";

- UNI EN ISO 14020 (versione corrente) "Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali";
- UNI EN ISO 19011 (versione corrente) "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale";
- UNI EN ISO 14025 (versione corrente) "Environmental labels and declarations – Type III Environmental declarations – Principles and procedures";
- EN 15804:2012+A2:2019+AC:2021 "Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Core rules for the product category of construction products"
- ISO 14021, Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labeling);
- ISO/DTS 14027, Environmental labels and declarations -- Development of product category rules;
- ISO 14040, Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework;
- ISO 14044, Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines;
- CEN ISO/TS 14071, Environmental management – Life cycle assessment – Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006;
- CEN/TR 15941 Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Methodology for selection and use of generic data;
- EN 15942, Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to-business;
- EN 16485, Round and sawn timber – Environmental Product Declaration – Product Category Rules for wood and wood-based products for use in construction;
- CEN/TR 16970, Sustainability of construction works — Guidance for the implementation of EN 15804;
- ISO 21930, Sustainability in buildings and civil engineering works — Core rules for environmental declaration of construction products and services used in any type of construction works;
- Guidance for Product Category Rule Development, PCR Guidance Development Initiative;
- Regolamento ACCREDIA RG 01 (versione corrente) per l'accredito degli Organismi di certificazione;
- EPD GPI (versioni correnti) "General programme instructions for environmental product declarations EPD" [International EPD System];
- EPD GPI (versione corrente) "Regolamento del Programma EPDItaly";
- Linee Guida EA/IAF applicabili.
- In caso di Certificazioni rilasciate sotto accreditamento, tutte le disposizioni previste dai regolamenti ACCREDIA, disponibili sul sito internet www.accredia.it, che le Organizzazioni s'impegnano a conoscere ed applicare;
- Normative/leggi cogenti applicabili al settore e alla Norma per cui si richiede la valutazione;
- Costituiscono inoltre documenti di riferimento i seguenti documenti che sono stati letti ed approvati:
 - a) tariffario in vigore per la verifica;
 - b) domanda di verifica e allegati (quando previsto);
 - c) le presenti Condizioni Generali di Contratto;
 - d) regolamento uso del Marchio;
 - e) guida Applicativa (quando pertinente);
 - f) allegato specifico per la Norma di riferimento (quando presente).

L'Organizzazione si impegna comunque a verificare periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, sul sito www.icmq.org (area riservata) se i documenti di cui sopra sono stati modificati rispetto a quanto sottoscritto al momento della Domanda di verifica, e comunque prima di ogni rinnovo.

4. Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità

Sul mantenimento dell'imparzialità in tutte le fasi di verifica sorveglia un Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione di ICMQ, nel quale sono rappresentate tutte le parti interessate alla verifica, operante in base ad apposita procedura.

5. Durata del contratto

Il contratto per la valutazione di una EPD si perfeziona alla data in cui ICMQ effettuerà l'Accettazione della Domanda di verifica/validazione EPD e dei documenti ad essa collegati o richiamati.

Poiché le attività di valutazione di una EPD non prevedono l'esecuzione di verifiche di sorveglianza, il contratto per la valutazione della EPD scadrà in corrispondenza al completamento delle attività ICMQ in esso contenute.

Il contratto per il servizio di verifica per EPD di prodotto è relativo all'espletamento della singola attività di verifica della EPD. Eventuali contratti pluriennali relativi ad attività di verifica della EPD del medesimo prodotto sono da intendersi come contratti di attività multiple di verifiche autonome.

Il contratto per la qualifica dell'LCA-TOOL scadrà in corrispondenza alla data di scadenza dell'Attestato di Qualifica ICMQ emesso (5 anni).

Il contratto sarà tacitamente rinnovato per i 5 (cinque) anni successivi, salvo che una delle parti non invii all'altra disdetta con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, 6 (sei) mesi prima della data di scadenza dello stesso.

Il contratto per la qualifica dell'EPD-TOOL scadrà in corrispondenza alla data di scadenza dell'Attestato di Qualifica ICMQ emesso (2 anni).

Il contratto sarà tacitamente rinnovato per i 2 (due) anni successivi, salvo che una delle parti non invii all'altra disdetta con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, 6 (sei) mesi prima della data di scadenza dello stesso.

Il contratto scadrà invece dopo 1 (un) anno dal suo perfezionamento, qualora per motivi di forza maggiore non dipendenti da ICMQ non possa essere rilasciata la Dichiarazione di verifica/validazione EPD o l'attestato di Qualifica del TOOL o certificato EPD Process all'Organizzazione entro tale termine, salvo diversi accordi scritti fra le parti per regolare l'eventuale proroga del contratto. In tal caso l'Organizzazione non potrà richiedere il rimborso delle somme versate e dovrà altresì corrispondere ad ICMQ tutti i corrispettivi previsti per l'eventuale attività svolta da ICMQ durante la validità del contratto stesso secondo le tariffe indicate nel Tariffario in vigore al momento della prestazione, salvo diversi accordi scritti tra le parti.

NOTA GENERALE: Qualora dovessero essere pubblicate delle versioni nuove dei Regolamenti (EPDIItaly o International EPD System), ciò non influisce sulla validità delle EPD già pubblicate, che rimarranno pubblicate con la stessa data di validità e conseguentemente sulla validità dei certificati già emessi. La eventuale verifica per aggiornamento di tali EPD durante il periodo di loro validità, sarà effettuata in conformità alle disposizioni dei program operator relativi all'EPD.

6. I soggetti coinvolti

L'Organizzazione redige la dichiarazione ambientale EPD di un prodotto sulla base dello studio LCA, facendo riferimento ai documenti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Nel caso l'EPD venga sviluppata facendo ricorso ad un TOOL questo può essere realizzato direttamente dall'Organizzazione o da un loro fornitore esterno (sviluppatore), oppure realizzato da uno sviluppatore (software house) che poi lo vende o lo concede in licenza all'Organizzazione.

L'Organizzazione è l'unico responsabile:

- delle informazioni contenute all'interno dei documenti EPD e Report LCA;
- della raccolta dei dati e del calcolo degli indicatori di impatto ambientali come indicato negli standard di riferimento (Regolamenti, PCR);

di tutte le richieste di risarcimento, comprese quelle relative alla responsabilità del prodotto, che possono sorgere in relazione all'utilizzo dell'EPD, alla produzione e vendita di prodotti che

fanno riferimento o utilizzano l'EPD e all'uso dei marchi di EPD International AB o EPDIItaly. Le parti interessate (associazioni di produttori, distretti industriali, associazioni ambientaliste, associazioni di consumatori, grandi catene di distribuzione) prendono parte al processo di sviluppo e approvazione delle PCR e possono farsi promotori e coordinatori di iniziative volte allo sviluppo delle PCR per gruppi di prodotto di loro interesse.

ICMQ è la terza parte indipendente che al termine delle proprie verifiche, oggetto del servizio, fornisce propria garanzia relativamente ai soli aspetti oggetto del servizio indicato al precedente par. 2.1.

L'Organismo di Accreditamento svolge l'attività di istruttoria, verifica e sorveglianza nei riguardi degli organismi operanti nell'applicazione degli schemi di verifica/validazione della EPD e certificazione EPD Process. L'Organismo di Accreditamento cura gli aspetti di conformità ai requisiti delle norme, linee guida, regolamenti e requisiti aggiuntivi internazionali e nazionali applicabili.

Il Program Operator:

- definisce e approva le PCR;
- diffonde informazioni relative al programma EPD;
- registra e pubblica le EPD verificate da ICMQ.

7. Obblighi di ICMQ

La valutazione verrà svolta da ICMQ per la verifica/validazione dell'EPD, relativamente al prodotto/servizio o della Certificazione della qualifica del TOOL o EPD Process, con la diligenza del buon padre di famiglia. L'attività di valutazione verrà effettuata con assoluta indipendenza e terzietà. L'obbligazione di ICMQ in merito all'attività di verifica è "obbligazione di mezzi" e non "di risultato". Di conseguenza, ICMQ potrà rilasciare la dichiarazione di verifica/validazione o l'attestato di qualifica TOOL o la certificazione EPD Process solo nel caso in cui la documentazione predisposta dall'Organizzazione sia conforme alla Norma e siano disponibili evidenze oggettive a supporto.

ICMQ non è in alcun modo responsabile né risponde di un eventuale mancato riconoscimento della valutazione da parte di terzi, né risponde per eventuali richieste di danni/compensi o richieste risarcitorie per il mancato riconoscimento delle aspettative nei confronti della dichiarazione di verifica/validazione o attestato di qualifica TOOL o certificazione EPD Process.

7.1. Modalità di valutazione della conformità di una EPD

Si possono presentare le seguenti tipologie di EPD:

EPDIItaly: EPD di Prodotto Specifica, EPD di Prodotto Medio, EPD di Settore. Le prime due tipologie possono essere sviluppate anche in conformità all'Annex 5 del Regolamento di EPDIItaly, come "EPD di prodotti reali aventi base dati non sufficientemente rappresentativa".

IES: "EPD of multiple products from the same company" solo per il caso "Average"; EPD di Settore, "EPD of product recently on the market".

per i seguenti casi:

- EPD generata senza l'uso di un TOOL (modalità standard) per pubblicazione nel programma EPDIItaly e/o International EPD System.
- EPD generata mediante l'uso di un TOOL qualificato: l'EPD è generata mediante uso di algoritmo (Tool) del tipo EPD-TOOL o LCA TOOL, per pubblicazione nel programma EPDIItaly;
- EPD generata mediante EPD Process per pubblicazione nel programma International EPD System.

Si specifica che le modalità di valutazione sopraindicate si riferiscono alla attività di ICMQ per la sola attività di "verifica delle EPD" destinate alla pubblicazione sul sito del rispettivo PO e che la pubblicazione di qualsiasi altro documento diverso dall'EPD oggetto della verifica non può essere considerata come EPD.

7.1.1. Requisiti di EPD generata senza l'uso di un TOOL (modalità standard)

I requisiti oggetto di verifica sono i seguenti:

- Conformità legislativa;
- Requisiti specifici della EPD

7.1.1.1. Requisiti per la conformità legislativa

ICMQ non ha alcuna responsabilità circa la legalità del prodotto, del suo processo produttivo o della sua catena di fornitura rispetto alla legislazione ambientale applicabile.

Per le EPD relative al programma dell'International EPD System in conformità alle GPI in revisione 4.0, la verifica della conformità legislativa del prodotto o del processo nel sito/i produttivo/i relativo/i all'EPD è eseguita secondo le modalità seguenti:

- presenza di un certificato di sistema di gestione ambientale ISO 14001 in corso di validità per l'unità operativa dell'EPD.
- In assenza del certificato di cui al punto precedente, attraverso la verifica che l'organizzazione disponga di procedure per individuare e aggiornare la legislazione ambientale relativa ai processi e ai prodotti dell'EPD, con particolare attenzione all'elenco dei materiali e delle sostanze chimiche del prodotto e alle autorizzazioni ambientali dei processi inclusi nella EPD.

Per le EPD relative al programma dell'International EPD System in conformità alle GPI in revisione 5.0, la verifica della conformità legislativa del prodotto o del processo nel sito/i produttivo/i relativo/i all'EPD non è prevista.

Per le EPD relative al programma EPDIItaly, la verifica della conformità legislativa del prodotto o del processo nel sito/i produttivo/i relativo/i all'EPD è eseguita secondo le modalità definite dal program operator e prevede l'acquisizione di un'autodichiarazione da parte dell'Organizzazione della conformità legislativa relativa al prodotto (su format predisposto da ICMQ) e firmato dal rappresentante dell'Organizzazione avente titolo.

Nel caso di EPD di settore o EPD media, che fa riferimento a più unità operative, la verifica verrà svolta a campione e si limiterà all'unità produttiva oggetto della verifica in sito

Solo se esplicitamente richiesta dall'Organizzazione, sarà condotto da un auditor ICMQ una specifica attività di verifica in campo per il controllo della conformità legislativa ambientale del prodotto o del processo nel sito/i produttivo/i relativo/i all'EPD alla In tal caso tale attività (a carattere volontario) sarà indicata sulla dichiarazione di verifica dell'EPD.

7.1.1.2. Requisiti specifici della EPD

Il documento EPD e il relativo Report di studio LCA devono rispondere ai seguenti requisiti:

- conformità con la PCR;
- conformità con la serie di norme ISO 14040;
- conformità con le istruzioni generali del programma per la dichiarazione ambientale di Tipo III;
- che la valutazione dei dati includa copertura, precisione, completezza, rappresentatività, coerenza, riproducibilità, sorgenti e incertezza;
- plausibilità, qualità e accuratezza dei dati basati su LCA;
- qualità e accuratezza delle informazioni ambientali aggiuntive;
- qualità e accuratezza delle informazioni di supporto.

7.1.1.2.1. Requisiti particolari per EPD pubblicate dall'International EPD System

Il documento EPD e il relativo Report di studio LCA sottoposto a valutazione in accordo ai requisiti previsti dalle G.P.I. di "International EPD System" devono essere scritti in lingua inglese. Versioni del documento EPD pubblicate in altre lingue devono avere lo stesso contenuto e formato della versione del documento EPD in lingua inglese, ed essere pubblicate sul sito del Program Operator.

Nel caso di verifiche per il program operator IES è compito e obbligo esclusivo dell'Organizzazione acquisire ed inserire nel documento EPD oggetto di verifica/validazione il corretto numero di registrazione ottenuto secondo la procedura definita dal program operator.

L'Organizzazione deve stabilire delle procedure interne di follow-up allo scopo di confermare se le informazioni contenute nell'EPD rimangono valide o se l'EPD debba essere aggiornato durante il

suo periodo di validità. All'interno delle procedure devono essere identificati i parametri principali che possono determinare un aggiornamento, mediante un'analisi di sensibilità. Il follow-up deve essere almeno una volta all'anno e dovrebbe essere effettuato con una frequenza che consenta di tenere sotto controllo le eventuali modifiche.

È necessario che l'Organizzazione documenti e renda disponibile su richiesta le procedure di follow up annuali.

L'Organismo si riserva la possibilità di comunicare al Program Operator gli esiti dell'attività.

La procedura dovrebbe includere le modalità con le quali l'Organizzazione controlla eventuali cambiamenti significativi che si sono verificati:

- nell'EPD;
- nei dati di input;
- nell'acquisizione delle materie prime;
- nelle modalità di trasporto;
- nei processi produttivi;
- nella progettazione del prodotto;
- nella legislazione ambientale.

In caso di modifiche o deviazioni sostanziali delle informazioni definite nel paragrafo "Product Information" della G.P.I. di International EPD System durante il periodo di validità della EPD, questa sarà oggetto di una verifica per nuova valutazione da parte di ICMQ, come indicato in par. 7.1.

In caso durante le procedure interne di Follow-up siano individuati cambiamenti significativi che richiedano un aggiornamento dell'EPD durante il suo periodo di validità (es. per variazioni delle performance ambientali maggiori del 10%), l'Organizzazione deve aggiornare l'EPD secondo quanto previsto dalla G.P.I di International EPD System, richiedendo a ICMQ l'attivazione di un nuovo processo di verifica secondo quanto determinato dall'offerta commerciale sottoscritta dall'Organizzazione.

L'attività di Follow-up è obbligatoria per le tipologie di EPD "EPD of product recently on the market".

In caso di aggiornamento dell'EPD per modifiche esclusivamente editoriali non è necessario sottoporre l'EPD a un nuovo processo di verifica.

La verifica di informazioni economiche e sociali aggiuntive deve confermare quanto segue:

- che l'informazione sia relativa al prodotto oggetto dell'EPD o alle metodiche dell'Organizzazione sulla gestione di aspetti relativi a sostenibilità sociale o economica (ad es. attività legate alla gestione della catena di fornitura o alla responsabilità sociale);
- che l'informazione riportata nell'EPD sia corrispondente a quella contenuta in un Report di sostenibilità dell'Organizzazione, verificato da soggetto indipendente, con indicazione del livello di assurance;
- che l'informazione riportata nell'EPD sia accompagnata dall'Indicazione dei documenti di provenienza e dal periodo di riferimento cui si riferisce l'informazione.

Le durate minime integrative previste per la verifica della corrispondenza delle informazioni economiche e sociali aggiuntive presenti in una EPD saranno di 0,25 gg/uomo. ICMQ si riserva di richiedere eventuali durate integrative in relazione alla tipologia di informazione sociale ed economica richiesta.

7.1.2. EPD generate mediante uso di TOOL qualificato per pubblicazione nel programma EPDIItaly.

A seconda della tipologia di TOOL impiegato dall'Organizzazione, si possono presentare i seguenti due casi:

1) **LCA-TOOL**: nel caso in cui un'Organizzazione per sviluppare EPD per prodotti diversi ma tra loro similari impieghi la medesima modellazione del calcolo LCA (algoritmo/TOOL), aggiornando i soli dati di input, è possibile ottimizzare la verifica di queste EPD mediante un processo di verifica e qualifica del TOOL (algoritmo) impiegato e la successiva verifica del suo corretto impiego da parte dell'Organizzazione per sviluppare una specifica EPD.

Verificando la correttezza ed efficacia dell'algoritmo di calcolo ad operare in un suo definito campo di applicazione, la verifica delle

EPD relative ai diversi prodotti che rientrano nel campo di applicazione del TOOL è semplificata, in quanto non è necessario verificare ogni volta la bontà del modello LCA precedentemente validato.

La verifica delle EPD prodotte da TOOL dovrà essere condotta necessariamente da ICMQ quando questa ha qualificato anche il LCA-TOOL impiegato per la loro generazione.

2) **EPD-TOOL**: nel caso di EPD generate da EPD-TOOL poiché l'utilizzatore (user) dell'EPD-TOOL ha la sola possibilità di scegliere le diverse configurazioni degli elementi componenti il prodotto oggetto dell'EPD, queste ultime non sono verificate puntualmente, né in fase di valutazione, né in sorveglianza. Viene emesso, tuttavia, una dichiarazione di verifica, intestato al proprietario dell'EPD (EPD owner), che identifica il confine e l'ambito di tutte le EPD producibili dall'EPD-TOOL qualificato, se verificate in fase di qualifica iniziale. Tale certificato, di durata biennale, è soggetto a rinnovo, mediante verifica del EPD-TOOL, secondo quanto indicato in par. 9.11 e delle modalità di formazione/controllo da parte dell'EPD owner nei confronti dell'utilizzatore. Qualora il tool cambiasse o dovesse essere oggetto di revisione, le EPD saranno emesse facenti riferimento a un EPD-tool differente dal primo. Le EPD generate dal tool sono verificate a campione, ogni anno.

La verifica delle EPD prodotte da TOOL dovrà essere condotta necessariamente da ICMQ quando questa ha qualificato anche il EPD-TOOL impiegato per la loro generazione.

7.1.2.1. Requisiti per EPD generate da LCA-TOOL

I requisiti oggetto di verifica sono i seguenti:

- Impiego di un LCA-TOOL qualificato;
- Corretta applicazione dei processi dell'Organizzazione di uso dell'LCA-TOOL;
- Conformità legislativa;
- Requisiti specifici della EPD;

7.1.2.1.1. Impiego di un LCA-TOOL qualificato

Qualora il LCA-TOOL impiegato dall'Organizzazione risulti in precedenza già qualificato da ICMQ, la verifica si limiterà a:

- individuare se il prodotto appartiene al campo di applicazione del LCA-TOOL qualificato;
- verificare se la versione del TOOL impiegato indicata nell'EPD corrisponde a quello indicato del suo attestato di qualifica in vigore.

Qualora il LCA-TOOL impiegato dall'Organizzazione non risulti in precedenza già qualificato da ICMQ, è necessario isolarlo preliminarmente qualificato, così come indicato nel par. 7.1.2.3.

7.1.2.1.2. Corretta applicazione dei processi dell'Organizzazione di uso dell'LCA-TOOL

L'Organizzazione (EPD owner) deve definire e documentare compiti e responsabilità per tutte le fasi significative del processo aziendale di creazione e pubblicazione di una EPD, e per la gestione operativa di tali processi, nominando un Responsabile del TOOL, che ha il compito di interfacciarsi con ICMQ.

In particolare, deve essere stabilita:

- la competenza del personale addetto all'uso del TOOL, mediante documentata formazione dello stesso per il suo utilizzo;
- il processo aziendale di creazione e pubblicazione di una EPD da parte dell'Organizzazione: individuazione e raccolta dei dati primari, implementazione dei dati nel TOOL, inserimento dei dati di output del TOOL per creazione del documento EPD, invio del documento EPD per verifica da parte di ICMQ, invio del documento EPD al Program Operator per pubblicazione della EPD;
- la corretta gestione, manutenzione e uso del TOOL: gestione degli accessi all'uso del TOOL, gestione degli aggiornamenti, impiego del TOOL nei diversi ambiti di applicazione;

- l'impiego di un approccio alla gestione del TOOL del tipo "Risk-Based Thinking", evidenziando eventuali punti critici e relative soluzioni adottate. In particolare, la metodologia adottata deve mirare ad identificare i rischi, valutare l'impatto degli stessi e definire le azioni necessarie per minimizzarli o eliminarli ovvero per renderli compatibili con le attività dell'EPD owner. Il processo è di tipo proattivo ed è orientato a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli. Lo scopo ultimo dell'attività di valutazione dei rischi è la definizione della priorità delle azioni da porre in essere. A valle della determinazione del rischio, il fabbricante deve adottare specifiche azioni di minimizzazione del rischio finalizzate a condurre l'impatto del rischio ad un livello accettabile (tollerabile o trascurabile). Nel caso il risultato dia origine ad un rischio intollerabile o indesiderabile l'evento potrebbe evidenziare un rischio residuo che dovrà essere gestito con opportune azioni

La verifica da parte di ICMQ di tali requisiti avviene, in corrispondenza della prima EPD generata dall'Organizzazione con l'uso del LCA-TOOL, e tipicamente nel luogo di uso del TOOL stesso.

L'Organizzazione che impiega il LCA-TOOL, per ciascuna EPD successiva alla prima generata dal LCA-TOOL, deve inviare a ICMQ una comunicazione relativa all'assenza di variazione dei requisiti per la corretta applicazione dei processi di uso del TOOL. Nel caso invece siano presenti variazioni, ICMQ effettuerà nuovamente tali verifiche, affinché le EPD prodotte dall'Organizzazione possano risultare verificabili.

Nel caso le verifiche svolte su tali aspetti siano negative, non sarà possibile procedere alla verifica delle EPD generate dal TOOL.

7.1.2.1.3. Verifica della conformità legislativa

Si applica quanto previsto nel par. 7.1.1.1.

7.1.2.1.4. Requisiti specifici della EPD

Poiché il modello LCA è stato verificato con la precedente qualifica del TOOL, le EPD possono essere verificate con una procedura ottimizzata, senza ulteriori verifiche inerenti il modello LCA implementato nel TOOL.

La verifica della EPD è quindi relativa a:

- redazione del documento EPD in conformità alla PCR e al Regolamento del program operator;
- coerenza tra contenuto del documento EPD e l'output dei risultati del LCA-TOOL;
- Plausibility check: coerenza dei dati di input/output del LCA-TOOL in termini di bilancio di massa e per confronto con i dati di I/O di prodotti simili della stessa organizzazione;

A seguito della verifica di Plausibility check, in presenza di dati anomali, il GVI può approfondire la verifica documentale richiedendo all'Organizzazione ulteriori dati o chiarimenti. Nei casi più rilevanti, se necessario, il GVI può anche richiedere l'effettuazione di verifiche integrative in campo.

Le verifiche di Plausibility check possono essere svolte dal GVI sulla base di un documento predisposto dall'Organizzazione e/o con un controllo dei dati a campione sulla base dei dati di input/output del LCA-TOOL forniti dall'Organizzazione.

Per ogni EPD (ad eccezione della prima generata dal LCA-TOOL), il Rappresentante Legale dell'Organizzazione, dovrà dichiarare:

- che l'EPD è stata calcolata mediante un algoritmo di calcolo, di cui dovrà essere fornita a ICMQ opportuna identificazione;
- che la selezione dei dati di inventario è limitata e specificata nel Report di output del LCA-TOOL;
- che il processo di corretto uso del LCA-TOOL non si è modificato e che sono state adottate modalità definite affinché l'operatore non possa modificare l'algoritmo di calcolo e/o il modello di calcolo LCA implementato nel LCA-TOOL;
- che i dati utilizzati siano quelli effettivi.

L'Organizzazione dovrà inoltre mettere a disposizione di ICMQ,

per ogni EPD:

- i dati di input/output del LCA-TOOL, possibilmente sottoforma di report generato dal LCA-TOOL (se disponibile);
- il bilancio di massa ed energia, ove sia possibile estrapolarlo dal LCA-TOOL;
- il plausibility check (se predisposta) e/o i dati significativi richiesti dal verificatore;

Al termine delle attività di verifica della EPD, ICMQ emette una dichiarazione di verifica.

7.1.2.2. Requisiti per EPD generate da EPD-TOOL

7.1.2.2.1. I requisiti oggetto di verifica sono i seguenti:

- a) Impiego di un EPD-TOOL qualificato;
- b) Formazione agli user all'uso corretto dell'EPD-TOOL;
- c) Conformità legislativa;
- d) Verifica annuale a campione delle EPD generate.

7.1.2.2.2. Impiego di un EPD-TOOL qualificato

Qualora il EPD-TOOL impiegato dall'Organizzazione risulti in precedenza già qualificato da ICMQ, la verifica si limiterà a:

- individuare se il prodotto appartiene al campo di applicazione del EPD-TOOL qualificato;
- verificare se la versione del TOOL impiegato indicata nell'EPD corrisponde a quello indicato del suo attestato di qualifica in vigore.

Qualora il EPD-TOOL impiegato dall'Organizzazione non risulti in precedenza già qualificato da ICMQ, è necessario sia preliminarmente qualificato, così come indicato nel par. 7.1.2.3.3

7.1.2.2.3. Formazione agli user relativamente l'uso corretto dell'EPD-TOOL

Il proprietario dell'EPD-TOOL deve nominare un Responsabile del TOOL, che ha il compito di utilizzare l'EPD-TOOL e interfacciarsi con ICMQ.

Poiché le EPD generate dal EPD-TOOL non sono direttamente verificate, deve essere eseguita annualmente una sorveglianza in back-office (tranne la prima valutazione presso la sede del proprietario dell'EPD-TOOL), da parte di ICMQ, nella quale sarà data evidenza, da parte del proprietario del tool:

- Del numero di EPD emesse (se possibile);
- della competenza del personale addetto all'uso dell'EPD-TOOL, mediante documentata formazione dell'EPD owner agli user sul corretto uso del tool;
- della corretta gestione, manutenzione e uso del TOOL (gestione degli accessi all'uso del TOOL, gestione degli aggiornamenti, impiego del TOOL nei diversi ambiti di applicazione).
- La verifica da parte di ICMQ di tali requisiti avviene in corrispondenza della verifica delle EPD rappresentative generate dal EPD-TOOL.

ICMQ campionerà annualmente le EPD generate e pubblicate ed eseguirà una verifica semplificata.

Per ciascuna EPD campionata e pubblicata prodotta dall'algoritmo/modello qualificato, ICMQ realizza le seguenti verifiche documentali:

- dimostrazione che la EPD sia generata dal modello di calcolo qualificato;
- conformità con la ISO 14020 e i requisiti pertinenti della ISO 14025;
- conformità con le istruzioni generali di EPDItaly;
- conformità con la PCR di riferimento.

L'Organizzazione che impiega l'EPD-TOOL per sviluppare le EPD (in qualità di EPD Owner), deve inviare a ICMQ comunicazione relativa alla variazione dei requisiti di formazione degli user per

l'uso corretto dell'EPD-TOOL. In tal caso, ICMQ effettuerà nuovamente tali verifiche, affinché le EPD prodotte dall'Organizzazione possano risultare verificabili.

In caso le verifiche svolte su tali aspetti siano negative, non sarà possibile procedere alla verifica delle EPD generate dal EPD-TOOL.

7.1.2.2.4. Verifica della conformità legislativa

Si applica quanto previsto nel par. 7.1.1.1.

7.1.2.3. Modalità di qualifica del TOOL;

Le attività per la qualifica di un TOOL, si svolgono in due fasi tra loro consecutive:

- Attività di pre-qualifica del TOOL;
- Attività di qualifica finale del TOOL;

Qualora, nel corso dell'attività per la qualifica del TOOL il GVI di ICMQ appurasse che non sono compiutamente rispettati tutti i requisiti richiesti, ICMQ comunicherà all'Organizzazione (fabbricante/Software House) di eliminare tutte le carenze riscontrate e le cause che le hanno generate.

ICMQ si riserva di effettuare visite supplementari per lo svolgimento di ulteriori verifiche.

7.1.2.3.1. Pre-qualifica del TOOL

L'Organizzazione (fabbricante/ software house) deve identificare il TOOL per il quale richiede la qualifica, mediante almeno i seguenti elementi:

- nome dello sviluppatore;
- nome del TOOL;
- versione del TOOL e dell'algoritmo di calcolo che implementa lo studio LCA.

L'Organizzazione (fabbricante/ software house) deve predisporre un manuale che descriva nel dettaglio il funzionamento del TOOL. In particolare, deve essere identificato correttamente:

- il campo di applicazione del TOOL: PCR e GPI del Program Operator di riferimento applicata, tipologia di prodotto, numero di unità produttive, moduli del ciclo di vita considerati nello studio LCA, parametri ambientali additivi (eventualmente) implementati (deve inoltre essere chiaramente indicato presenza di eventuali limitazioni di uso del TOOL relative ai processi di lavorazione, tecnologie impiegate, aspetti ambientali additivi implementati);
- Il processo produttivo implementato nel TOOL con evidenziazione delle eventuali limitazioni tecnologiche o produttive al suo impiego;
- Descrizione del modello di studio LCA implementato nel TOOL con identificazione dei flussi I/O (comprese indicazioni su cut-off e allocazioni, power mix, RSL, scenari di fine vita, ecc.).

Se il TOOL implementa anche la creazione del documento EPD deve indicarne le tipologie sviluppabili: di prodotto, media, di settore.

Sulla base di tali informazioni ICMQ esegue un'attività di verifica documentale per la pre-qualifica del TOOL del quale restituisce gli esiti all'Organizzazione.

7.1.2.3.2. Qualifica finale del LCA-TOOL

Per la qualifica del LCA-TOOL è necessario che ICMQ verifichi il rispetto dei requisiti del TOOL indicati nel par. 7.1.2.3.4.

Inoltre, è necessario che ICMQ esegua anche l'attività di verifica della prima EPD generata dal LCA-TOOL indicata al par. 7.1.1. L'attività di verifica della prima EPD emessa dal TOOL comprenderà un audit presso il sito di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati per lo sviluppo dell'EPD e un sopralluogo presso lo stabilimento del produttore per verifica della coerenza

del processo produttivo implementato dal tool.

La qualifica del LCA-TOOL rilasciata da ICMQ sarà riferita ai soli elementi del campo di applicazione del LCA-TOOL per i quali si è potuta svolgere la verifica di una relativa EPD.

Alla conclusione positiva delle attività di verifica per la qualifica del LCA-TOOL ICMQ emetterà un attestato di qualifica.

7.1.2.3.3. Qualifica finale del EPD-TOOL

Per la qualifica del EPD-TOOL è necessario che ICMQ verifichi il rispetto dei requisiti del TOOL indicati nel par. 7.1.2.3.4.

Per la qualifica del EPD-TOOL è necessario che ICMQ esegua, in aggiunta alle precedenti, anche le seguenti attività:

- verifica della correttezza dei dati contenuti all'interno del database dei componenti;
- verifica di EPD rappresentative delle EPD che è possibile generare dal EPD-TOOL il cui numero verrà definito da ICMQ in relazione al numero di prodotti che possono essere oggetto di EPD;

La qualifica dell'EPD-TOOL rilasciata da ICMQ sarà riferita ai soli elementi del campo di applicazione del EPD-TOOL per i quali si è potuta svolgere la verifica del campione rappresentativo delle EPD.

Alla conclusione positiva della qualifica del EPD-TOOL, ICMQ emetterà un attestato di qualifica.

Qualsiasi modifica allo strumento rispetto al modello LCA o ai dati di input porta a una nuova verifica dello strumento e del database dei componenti.

7.1.2.3.4. Requisiti per la qualifica di un TOOL

Per qualificare un TOOL, deve essere verificata la presenza contemporanea delle seguenti sue caratteristiche:

- a. completezza;
- b. correttezza;
- c. appropriatezza;
- d. sicurezza;
- e. integrità.

Ogni volta che si verifichi una variazione degli elementi che definiscono il campo di applicazione del TOOL e dei processi che potrebbero modificare significativamente lo studio LCA, il TOOL deve essere riquilificato da ICMQ.

L'attività di verifica per la qualifica del TOOL viene condotta da ICMQ presso il fabbricante/software house e ha lo scopo di accertare che il TOOL soddisfi tutti i requisiti di cui sopra.

7.1.2.3.4.1. Requisito della completezza

Nel corso della visita l'ispettore verificherà la disponibilità nel TOOL delle seguenti informazioni:

- Scopo dello studio;
- Unità funzionale/dichiarata;
- Descrizione del prodotto
- Confini del sistema
- Power mix
- Regole di cut-off e dati di input
- Scenari a livello di prodotto
- Modellizzazione dei processi e dei flussi I/O
- Indicatori ambientali utilizzati
- Parametri ambientali additivi (se previsti)
- RSL

Il TOOL è completo se contiene informazioni su tutte le caratteristiche elencate, se applicabili.

In assenza sarà emessa una Non Conformità di tipo maggiore.

7.1.2.3.4.2. Requisito della correttezza

Nel corso della visita l'ispettore verificherà la correttezza del TOOL, mediante:

- la conformità del modello LCA con la PCR di riferimento;
- la conformità dell'LCA con la serie di norme ISO 14040;
- la conformità dell'LCA con le istruzioni generali di EPDItaly.

Il requisito è soddisfatto se le attività di cui sopra si concludono con esito positivo. In caso contrario sarà emessa una Non Conformità di tipo maggiore.

7.1.2.3.4.3. Requisito dell'appropriatezza

Mediante un LCA o EPD di prova (per ciascun campo di applicazione di uso del TOOL), deve essere data dimostrazione:

- che la EPD sia generata dal modello di calcolo validato;
- della conformità della EPD con la ISO 14020 e i requisiti pertinenti della ISO 14025;
- della conformità della EPD con le istruzioni generali di EPDItaly;
- della presenza nell'EPD degli elementi richiesti dalla PCR di riferimento.

Se LCA o EPD di prova si riferisce ad un prodotto reale (in caso di LCA-TOOL), si verifica anche:

- che la valutazione dei dati includa copertura, precisione, completezza, rappresentatività, coerenza, riproducibilità, sorgenti e incertezza;
- della plausibilità, qualità e accuratezza dei dati basati su LCA;
- della qualità e accuratezza delle informazioni ambientali aggiuntive (se presenti);
- della qualità e accuratezza delle informazioni di supporto.
- dell'appropriatezza della EPD (solo nel caso in cui il TOOL non implementi anche la creazione del documento EPD)

La qualifica del TOOL deve essere eseguita su tutti gli elementi che definiscono il suo campo di applicazione (tipologia di prodotto, moduli del ciclo di vita, eventuali tipologie di EPD, ecc.).

Il requisito è soddisfatto se le attività di cui sopra si concludono con esito positivo. In caso contrario sarà emessa una Non Conformità di tipo maggiore.

NOTA GENERALE: Nel caso di verifiche col tool LCA, la verifica di coerenza sui dati di input viene condotta dall'auditor non solo sugli aggiornamenti periodici, ma anche su prodotti simili su cui viene applicato il tool.

7.1.2.3.4.4. Requisito della sicurezza

Nel corso della visita l'ispettore verificherà la sicurezza del TOOL, mediante:

- verifica dell'impossibilità di modifica del modello LCA in termini di tipologia di dati di inventario considerabili;
- verifica dell'impossibilità di modifica del modello LCA degli indicatori di impatto e degli aspetti ambientali aggiuntivi;
- verifica della possibilità di inserimento dei soli dati primari (solo per LCA-TOOL);
- verifica della presenza di un sistema che permetta l'individuazione di errori negli input (WARNING).

Il requisito è soddisfatto se le attività di cui sopra si concludono con esito positivo. In caso contrario sarà emessa una Non Conformità di tipo maggiore.

7.1.2.3.4.5. Requisito dell'integrità

Nel corso della visita l'ispettore verificherà l'integrità del TOOL, mediante:

- la presenza di un sistema che impedisca gli accessi non autorizzati in coerenza con le procedure dell'Organizzazione che utilizza il TOOL.
- Sistemi di back up

Il requisito è soddisfatto se le attività di cui sopra si concludono con esito positivo. In caso contrario sarà emessa una Non

Conformità di tipo maggiore.

7.1.2.4. Riqualfica del TOOL

Nel caso in cui l'Organizzazione intenda effettuare delle modifiche al campo di applicazione della TOOL qualificato in precedenza, o quando tali modifiche si rendono necessarie per aggiornamento della PCR di riferimento impiegata dal TOOL, è necessario richiedere ad ICMQ la riqualfica del TOOL.

Le attività previste per procedere con l'iter per la riqualfica del TOOL sono le seguenti:

- Invio, da parte del proprietario del TOOL, a ICMQ del documento (manuale/report del TOOL) con indicate le modifiche apportate alla nuova versione del TOOL, rispetto a quella precedente. Per agevolare il lavoro di verifica è necessario evidenziare tali modifiche nel testo del documento;
- Verifica da parte di ICMQ delle modifiche apportate al TOOL, attraverso analisi del documento inviato e audit (anche realizzabile in modalità da remoto) relativo al funzionamento del TOOL stesso;
- L'ispettore invia a ICMQ l'esito della verifica, e questa viene posta all'attenzione del Comitato di Certificazione che delibera sulla ri-qualifica del TOOL;

In merito alla natura delle potenziali modifiche, l'identificativo della versione del TOOL ai fini della qualifica da parte di ICMQ, individuerà, oltre al nome del TOOL, la versione del modello. A tal fine l'identificazione del TOOL, che ne permetterà la riconoscibilità in fase di verifica sarà del tipo "nome Tool_versione modello".

Ulteriori eventuali indicazioni circa la versione del DB o del Service Pack utilizzato, potranno essere inserite a discrezione del proprietario nell'identificativo del TOOL per tener traccia di tali informazioni, rispettando la seguente modalità "nome Tool_versione modello [ad esempio la versione del Database GABI o SIMA PRO]".

Non è necessario riverificare il tool al cambiare dei fattori di caratterizzazione o dei mix per combustibili, in quanto non vanno a intaccare o modificare la struttura e il modello dell'algoritmo di calcolo degli impatti ambientali.

Al variare della PCR può essere necessario riqualficare il TOOL.

Una modifica dell'LCA relativa alle seguenti attività determina una ri-qualifica del TOOL:

Definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione

- Scelta dell'unità funzionale;
Inventario
- Confini del sistema;
- Diagramma di flusso produttivo;
- Allocazione degli impatti;
- Elaborazione dei dati;

Valutazione dei dati

- Classificazione degli impatti secondo la PCR di riferimento;
- Caratterizzazione, cioè la quantificazione della fase di classificazione. Il suo scopo è quello di quantificare gli impatti ambientali per mezzo di una classificazione di fattori di peso (weight factors) stabiliti da un'Authority (ad esempio il CO equivale a 2 kg CO₂). Tali elementi sono variabili e NON intaccano il modello, ma solo i dati di output.

Se dovessimo analizzare le fasi dell'LCA una modifica delle seguenti attività non determina una ri-qualifica del TOOL:

- Raccolta dei dati (ci si riferisce a materiali, trasporti ed energia, prodotti e gas rilasciati in aria, acqua e suolo. I dati possono essere primari (provenienti da rilevamenti diretti) o generici/secondari (ricavati dalla letteratura/database/EPD) o generici non selezionati (provenienti da stime e valori medi);
- Normalizzazione. I fattori di normalizzazione sono stabiliti da

CML o TRACI e, per quanto riguarda la EN 15804, sono stabiliti dall'ANNEX C. Una variazione dei fattori CML o TRACI non comporta una riqualfica del tool.

7.1.3. Requisiti particolari per la EPD Process

Tutte le verifiche per la "Process EPD" sono sempre svolte presso il sito dell'Organizzazione ove opera il sistema. Per questo tipo di verifica, ICMQ predisporrà un piano quinquennale di verifica per il mantenimento ed il rinnovo della certificazione.

La verifica della conformità del Process EPD dell'Organizzazione è attuata da ICMQ con riferimento ai requisiti indicati dall'Annex C della norma ISO 14067.

La verifica della conformità prevede anche la verifica di un campione di quantificazioni EPD di singolo prodotto generate dal Process EPD dell'Organizzazione (Pilot Case).

L'attività di verifica è intesa come un'attività finalizzata a certificare il Process EPD di una Organizzazione ed il perdurare della sua conformità in uno specifico arco temporale triennale. Per tale ragione la certificazione del Process EPD prevede un'attività di sorveglianza periodica.

Le verifiche vengono svolte sulla base:

- a) della documentazione relativa al Process EPD messa a disposizione dall'Organizzazione;
- b) del campione di EPD di prodotto generato dal Process EPD dell'Organizzazione (Pilot case);
- c) delle evidenze oggettive messe a disposizione dall'Organizzazione per la conferma dei valori di EPD.

L'iter di verifica del Process EPD prevede un esame documentale iniziale, cui segue una verifica in campo e una verifica documentale finale.

E' parte integrante delle verifiche del Process EPD la verifica del Pilot Case generato dal Process EPD dell'Organizzazione. Queste vengono svolte sulla base dell'EPD, predisposta dall'Organizzazione e delle evidenze oggettive messe a disposizione dalla stessa per la conferma della valutazione effettuata. L'iter di verifica prevede un esame documentale iniziale e conseguente analisi dei rischi da parte di ICMQ, a cui potrà seguire una verifica in campo e/o una verifica documentale finale. La verifica in campo può essere condotta sia nel luogo in cui ha sede il processo produttivo e sia ove viene eseguita la raccolta e la gestione dei dati e delle informazioni utili alla EPD. La decisione da parte di ICMQ di effettuare la verifica in campo relativa al Pilot Case verrà effettuata sulla base dell'esito della verifica documentale e della successiva analisi dei rischi (vedi par. 9.3). In particolare la verifica in campo sarà effettuata nel caso in cui si verificano almeno una tra le seguenti condizioni:

- l'esito dell'analisi dei rischi riscontri un livello di rischio maggiore di quello definito da ICMQ;
- nel corso della verifica documentale iniziale siano state riscontrate delle inesattezze di tipologia o di entità tale da richiedere un'attività in campo (criticità ostative). In particolare, la verifica in campo, verrà comunque effettuata laddove si manifestino lacune o incongruenze in merito ai seguenti aspetti:
 - la coerenza fisica tra il sito produttivo e quanto descritto nello studio LCA dell'EPD;
 - la corretta raccolta, tracciamento ed eventuale elaborazione dei dati primari;
 - l'attendibilità del modello sviluppato nello studio LCA dell'EPD.

ICMQ verificherà, sulla base di un campionamento significativo e nei tempi previsti dalla Norma, che l'Organizzazione non solo conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti della valutazione EPD, ma che i valori in essa contenuti siano supportati da evidenze oggettive tali da garantire l'affidabilità.

Il rilascio e il mantenimento della certificazione del Process EPD non costituisce, da parte di ICMQ, la garanzia del rispetto degli obblighi di legge da parte dell'Organizzazione. Esso è il solo responsabile, sia verso se stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti/servizi alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di ICMQ.

Pertanto, l'assenza di non conformità rilevate non significa che

non possano essere presenti non conformità relative alle attività dell'Organizzazione stessa e/o dei propri prodotti

7.1.4. Requisiti particolari per le verifiche di parametri ambientali additivi inseriti in EPD e del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto

Nel caso in cui l'Organizzazione, durante la verifica di un'EPD, richieda l'inserimento nell'EPD di parametri ambientali additivi, compreso il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto ai fini CAM, questi saranno oggetto di una specifica attività di verifica secondo quanto indicato in § 9.13.

La richiesta di inserimento di informazioni ambientali aggiuntive da sottoporre a verifica da parte di ICMQ deve essere concordata con ICMQ in fase di pre-engagement ed engagement.

Tutte le informazioni ambientali aggiuntive dichiarate nell'EPD devono rispettare i requisiti richiesti dal relativo Program Operator e, in particolare, devono essere comprovate, verificabili, ricavate con metodi appropriati, specifiche, accurate, non fuorvianti e pertinenti ai soli prodotti oggetto dell'EPD. I parametri ambientali additivi saranno collocati in una specifica sezione dell'EPD denominata "Informazioni ambientali aggiuntive".

7.1.4.1. Specifiche sull'attività di verifica in relazione alla tipologia di evidenza di prova del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto

7.1.4.1.1. Specifiche nel caso in cui il contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto è dimostrato senza ricorso ad una certificazione di prodotto

ICMQ potrà rilasciare l'Dichiarazione di verifica della EPD, contenenti indicazioni relative al contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto, solo nel caso in cui siano stati verificati positivamente i seguenti requisiti:

- a. Il valore dichiarato del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto si riferisce ai soli prodotti oggetto dell'EPD. In caso siano dichiarati valori relativi solo ad alcuni dei prodotti oggetto dell'EPD, è necessario che questo sia chiaramente indicato;
- b. Il valore dichiarato evidenzia le percentuali di contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto (se presenti). È facoltà indicare anche la suddivisione del contenuto di riciclato totale tra le due frazioni di materiale riciclato pre consumo e post consumo. Laddove una delle componenti non sia dichiarata deve essere identificata con l'acronimo "n.p.d";
- c. Nel caso l'EPD sia relativa a più di un'unità produttiva, il valore dichiarato del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto deve indicare esplicitamente a quale tra le unità produttive si riferisce;
- d. L'EPD non contiene affermazioni relative alla conformità del prodotto ad un Criterio Ambientale Minimo (CAM);
- e. Nell'EPD è indicata la metodica impiegata per la determinazione del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto, la quale potrà riferirsi alternativamente a:
 - A) metodica riconosciuta da uno specifico Regolamento/Disciplinare per la certificazione di prodotto del contenuto di materiale riciclato o recuperato o sottoprodotto (es.: Regolamento CP DOC 262 di ICMQ, UNI-PdR 88-20, Disciplinare Remade in Italy, Disciplinare Plastica Seconda Vita, ecc.);
 - B) una metodica proprietaria.
- f. Nel caso A del punto precedente, l'EPD indica se la certificazione di prodotto è riconosciuta da Accredia come schema per l'accreditamento degli Organismi di certificazione in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065;
- g. L'identificazione dei prodotti e dei valori dichiarati è corretta;
- h. Il metodo di calcolo applicato per la determinazione del valore del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto è corretto;
- i. Il calcolo del valore dichiarato del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto del prodotto è corretto e coerente con la ricetta compositiva del prodotto;
- j. È correttamente effettuata la tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione e controllo della loro

qualifica mediante le idonee evidenze documentali (stabilite a secondo della casistica A o B descritte al punto e. precedente);

- k. Le verifiche a campione delle evidenze di produzione del prodotto hanno dato evidenza della coerenza tra il valore dichiarato nell'EPD e quello ottenuto al termine del processo di fabbricazione.

L'Organizzazione deve indicare a ICMQ preventivamente alla verifica (attraverso la domanda di verifica o con altra specifica comunicazione) se la dichiarazione di prestazione del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto è stata fatta anche ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM). In quest'ultimo caso è necessario che la metodica impiegata faccia riferimento ad uno degli schemi di certificazione di prodotto del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto accreditati da Accredia (ad es. UNI-PdR 88-20, Remade in Italy, Plastica Seconda Vita, ecc.) o allo schema CP DOC 262 di ICMQ (caso A), mentre non sarà accettabile l'impiego di una metodica proprietaria (caso B).

L'indicazione della conformità alla sola norma ISO 14021 non è ritenuta di per sé stessa sufficiente ad indicare la metodica adottata.

Qualora il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto sia stato determinato applicando una metodica definita da uno schema di certificazione (caso A), il GVI seguirà le modalità di verifica previste dallo stesso schema, relativamente e limitatamente ai requisiti indicati in precedenza dal punto g) al punto k).

Qualora invece il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto sia stato determinato applicando una metodica proprietaria (caso B), il GVI seguirà le modalità di verifica definite per lo schema CP DOC 262, relativamente e limitatamente ai requisiti indicati in precedenza dal punto g) al punto k). In questo caso, nell'ambito della verifica della tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione e della loro qualifica, sarà possibile accettare anche un'autodichiarazione prodotta dal fornitore dell'Organizzazione che dia evidenza del valore del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto presente nel materiale o componente fornito e costituente il prodotto dell'Organizzazione oggetto di verifica.

Se il periodo di riferimento dei dati impiegati per definire il valore del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto è diverso dal periodo di riferimento dei dati usati per definire il calcolo degli indicatori d'impatto LCA, questo deve essere esplicitamente indicato nell'EPD, e il GVI ne deve valutare l'idoneità circa la rappresentatività dei risultati dichiarati e oggetto di verifica.

L'attività di verifica da parte del GVI potrà essere svolta in sito (in modalità da remoto o in presenza a seconda di quanto previsto da IO 10) o, alternativamente, mediante verifiche documentali condotte in back office, in accordo con l'Organizzazione.

7.1.4.1.2. Specifiche nel caso in cui il contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto è dimostrato mediante una certificazione di prodotto

Nel caso in cui il contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto è dimostrato dall'Organizzazione mediante una certificazione di prodotto in corso di validità e rilasciata da un Organismo di certificazione di terza parte accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, il GVI verifica il rispetto dei soli requisiti dal punto a) al punto g) indicati nel par. 7.1.4.1.1.

In merito al rispetto dei requisiti di cui al punto b) e g), questi saranno ottemperati restituendo nell'EPD l'identificazione dei prodotti e dei valori, così come indicati nel certificato di prodotto considerato.

Inoltre, L'EPD dovrà riportare: il codice identificativo del certificato di prodotto fornito, l'Organismo di certificazione che lo ha emesso, e la data di scadenza del certificato.

L'Organizzazione dovrà fornire al GVI copia del certificato, e questi lo dovrà trasmettere a ICMQ unitamente ai documenti di verifica previsti.

L'Organizzazione deve indicare a ICMQ preventivamente alla verifica (attraverso la domanda di verifica o con altra specifica comunicazione) se la dichiarazione di prestazione del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto è stata fatta anche ai fini della

dimostrazione dei requisiti previsti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM). In quest'ultimo caso è necessario che la certificazione di prodotto fornita quale evidenza faccia riferimento ad una certificazione di prodotto del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto accreditata da Accredia (ad es. UNI-PdR 88-20, Remade in Italy, Plastica Seconda Vita, ecc.) o allo schema CP DOC 262 di ICMQ, o a una convalida di una asserzione ambientale autodichiarata conforme alla norma ISO 14021 in vigore alla data del 4-12-2022. Le certificazioni dovranno essere emesse da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

Se il periodo di riferimento dei dati impiegati per definire il valore del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto è diverso dal periodo di riferimento dei dati usati per definire il calcolo degli indicatori d'impatto LCA, questo deve essere esplicitamente indicato nell'EPD, e il GVI ne deve valutare l'idoneità circa la rappresentatività dei risultati dichiarati e oggetto di verifica.

L'attività di verifica da parte del GVI sarà svolta documentalmente in back office.

7.1.4.2. Specifiche sull'attività di verifica in relazione alla tipologia di EPD

7.1.4.2.1. Verifica nel caso di nuova EPD (standard o generata con uso di LCA-TOOL qualificato)

Le attività di verifica eseguite dal GVI nominato sono quelle indicate nelle casistiche presenti in par. 7.1.4.1.

Nel caso in cui l'EPD sia realizzata mediante l'impiego di un LCA-TOOL che implementi anche il calcolo del valore del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto, la verifica del requisito sulla corretta metodica di calcolo adottata (vedi punto h. del par. 7.1.4.1.1) sarà effettuata solo all'atto della qualifica del LCA-TOOL e non sarà necessario effettuarla nuovamente nelle verifiche di nuove EPD generate con uso di LCA-TOOL in precedenza qualificato.

7.1.4.2.2. Verifica nel caso di nuova versione dell'EPD in precedenza verificata (standard o generata con uso di LCA-TOOL qualificato) per aggiornamento/integrazione del valore del contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto

Le modalità di verifica previste si distinguono ulteriormente a seconda dei casi seguenti:

1. Periodo di riferimento dei dati del contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto diverso dal periodo di riferimento dei dati usato per definire gli indicatori d'impatto LCA

Il GVI nominato esegue le attività di verifica in base alla casistica prevista in par. 7.1.4.1.

Nel caso di EPD generata mediante uso di LCA-TOOL, qualsiasi eventuale modifica apportata alla metodologia di calcolo del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto implementata nel Tool, necessita anche della verifica e qualifica di una nuova versione del LCA-TOOL, la cui durata minima di verifica sarà pari a 0,25 gg/uomo.

Nel caso di una nuova versione dell'EPD in precedenza verificata, emessa dall'Organizzazione per il solo aggiornamento/integrazione del valore contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto e dimostrato unicamente mediante una certificazione di prodotto, la verifica è condotta secondo quanto indicato al par. 7.1.4.1.2.

2. Periodo di riferimento dei dati del contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto coincidente (anche solo parzialmente) al periodo di riferimento dei dati usato per definire gli indicatori d'impatto LCA.

Le attività di verifica eseguite dal GVI nominato sono quelle indicate nelle casistiche presenti in par. 7.1.4.1.

In aggiunta, il GVI verifica che l'Organizzazione abbia controllato e documentato l'eventuale variazione degli indicatori d'impatto LCA per via dell'aggiornamento dei dati che sono comuni (ad es. BOM) al calcolo del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto.

Nel caso si riscontrino variazioni $> \pm 10\%$ di almeno 1 tra gli indicatori di impatto LCA, il GVI verificherà anche l'aggiornamento del LCA e del documento EPD, che l'Organizzazione deve predisporre e fornire a ICMQ.

Nel caso di EPD generata mediante uso di LCA-TOOL, qualsiasi

eventuale modifica apportata alla metodologia di calcolo del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto implementata nel Tool, necessita anche della specifica verifica e qualifica di una nuova versione del LCA-TOOL.

Nel caso di una nuova versione dell'EPD in precedenza verificata, emessa dall'Organizzazione per il solo aggiornamento/integrazione del valore contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto e dimostrato unicamente mediante una certificazione di prodotto, la verifica è condotta secondo quanto indicato al par. 7.1.4.1.2.

7.2. Auditor ICMQ

ICMQ si impegna ad incaricare dello svolgimento dell'attività di valutazione soltanto Auditor preventivamente qualificati e scelti sulla base della loro esperienza nel campo della verifica e certificazione e delle loro conoscenze tecniche in relazione alle attività per le quali l'Organizzazione richiede la verifica/certificazione/attestazione, nonché sulla base dei requisiti stabiliti da ICMQ.

I Gruppi di Verifica Ispettiva possono essere costituiti da "singoli valutatori" (Auditor) o da "più valutatori"; nei Gruppi di Verifica Ispettiva il membro, incaricato di coordinare e dirigere la verifica ispettiva, è chiamato "Responsabile del GVI (o Lead auditor)" e costituisce l'interfaccia con l'Organizzazione che riceve la verifica.

Per la valutazione, ICMQ può avvalersi sia di propri dipendenti sia di collaboratori esterni, i quali agiscono in nome e per conto di ICMQ e sono in possesso delle qualifiche necessarie previste per compiere tale valutazione. Saltuariamente gli Auditor possono essere accompagnati da Auditor osservatori nominati, sia da ICMQ sia dagli Organismi di Accreditamento e/o di Abilitazione, i quali devono poter partecipare all'audit, senza interferire con esso.

ICMQ comunica all'Organizzazione i nominativi degli Auditor incaricati della verifica.

L'Organizzazione, entro 5 giorni solari, può rifiutare uno o più Auditor proposti da ICMQ. La motivazione di tale ricusazione deve essere fornita per iscritto. A fronte di valide motivazioni, ICMQ propone nuovi Auditor.

Gli Auditor, in caso di verifica in campo, si metteranno in contatto con l'Organizzazione per concordare la data dell'audit e per stabilire l'eventuale organizzazione logistica.

Nel caso in cui un Ispettore per gravi motivi (quali malattia, infortunio, etc.) sia costretto a non dar corso alla verifica o ad interromperla durante la sua esecuzione, ICMQ può incaricare un sostituto, concordandolo con l'Organizzazione.

Gli Auditor sopra indicati sono contrattualmente tenuti al rispetto di tutti i doveri e di tutti gli obblighi propri di ICMQ, ivi compresi quelli in materia di indipendenza, di conflitto di interesse e relative al trattamento dei dati personali.

7.3. Segreti aziendali e Riservatezza

Tutti i dati e le notizie relative all'Organizzazione, di cui ICMQ verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto delle presenti Condizioni Generali, hanno carattere riservato. L'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura di ICMQ, che prevede il vincolo di riservatezza per gli Auditor e per tutto il personale di ICMQ coinvolti nel processo di valutazione.

Anche il personale dell'Organismo di Accreditamento che, in fase di concessione e/o mantenimento dell'accREDITAMENTO di ICMQ, venga a conoscenza di informazioni relative all'Organizzazione certificando o certificato, presso ICMQ o direttamente presso la sede dell'Organizzazione, è tenuto al segreto professionale.

ICMQ provvederà a comunicare ai soggetti interessati tutte le informazioni in proprio possesso nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto da una qualsiasi norma di legge.

7.4. Rilascio e mantenimento degli attestati

7.4.1. Requisiti per la dichiarazione di verifica EPD

La dichiarazione di verifica della EPD di prodotto o di settore attesta che lo studio LCA e la EPD predisposta dall'Organizzazione siano conformi alla Norma di riferimento e che esistono, e sono state verificate, evidenze oggettive sufficienti a garantirne la credibilità e l'affidabilità secondo il livello di garanzia definito.

La dichiarazione di verifica è emessa per ciascuna EPD e riporterà:

- il tipo di EPD (prodotto o settore) e i suoi riferimenti identificativi del documento (versione e data di emissione);
- i riferimenti dell'Organizzazione che ha emesso l'EPD, coincidente con l'EPD Owner (ragione sociale e indirizzo sede legale);
- i prodotti cui si riferisce l'EPD e il relativo codice CPC;
- i riferimenti dell'unità operativa cui si riferisce l'EPD (indirizzo);
- la Norme in relazione alla quale è stata eseguita l'averifica di conformità;
- il program operator cui è destinata l'EPD;
- i riferimenti dello studio LCA relativo all'EPD e alcune informazioni: ciclo di vita, tipo di dati (storici), periodo di riferimento dei dati;
- informazioni sull'attività di verifica: giudizio (opinion), livello di garanzia, soglia di rilevanza, limitazioni e riserve;

In merito al giudizio (opinion) questa sarà espressa secondo quanto previsto dal Regolamento dello schema del Program Operator (EPDItaly o IES System). In mancanza di specifiche indicazioni da parte del Program Operator, si applicheranno per uniformità le modalità previste dal Program Operator EPDItaly, (che prevede una opinion "positiva" o "negativa").

La dichiarazione di verifica di una EPD di settore indicherà anche tutte le Organizzazioni/unità operative che hanno partecipato alla raccolta dei dati.

L'attestato di una dichiarazione di verifica di EPD sviluppata quale Preliminary Validation, prevista solamente per il PO EPDItaly, contiene esplicitamente questa informazione.

L'attestato di una dichiarazione di verifica di EPD sviluppata mediante impiego di un TOOL, riporterà anche i riferimenti del LCA/EPD-TOOL in precedenza qualificato per il quale risultano anche completate positivamente le verifiche di cui al precedente par. 7.1.2).

Solo nel caso di EPD-TOOL l'attestato identifica in allegato tutte le configurazioni possibili di prodotti per i quali può essere emessa una EPD. Tale attestato viene sorvegliato annualmente mediante verifica a campione delle EPD generate.

7.4.2. Requisiti per attestati di certificazione EPD Process

Il certificato EPD Process attesta che il sistema di gestione del processo dell'Organizzazione per la creazione di EPD è conforme ai requisiti della Norma, alle PCR e GPI del program operator IES applicabili.

Il rilascio del certificato EPD Process non comporta da parte di ICMQ, l'emissione di una dichiarazione di verifica delle EPD pilota verificate per valutare l'efficacia del sistema.

ICMQ potrà rilasciare all'Organizzazione il certificato "EPD Process" solo nel caso in cui siano state verificate positivamente:

- a. le competenze dell'Organizzazione per redigere una EPD in accordo alla PCR di riferimento;
- b. le procedure del Process EPD messe in atto per la realizzazione di una EPD;
- c. almeno una EPD redatta con l'uso dell'EPD Process dell'Organizzazione in conformità alla ISO 14025 e alla PCR di riferimento, secondo le procedure descritte in par. 7.1.1.

7.4.3. Requisiti per attestati di qualifica del TOOL

ICMQ potrà rilasciare l'Attestato di qualifica di un TOOL (LCA/EPD-TOOL) nel momento in cui risultano completate positivamente le verifiche di cui al precedente par. 7.1.2.3. e il TOOL è idoneo, a generare EPD di prodotto/servizio nel suo campo di applicazione definito.

Ogni volta che si verifichi una variazione delle materie prime, delle ricette, dell'attrezzatura e dei processi che potrebbero modificare significativamente lo studio LCA, il TOOL deve essere riverificato.

L'attività di qualifica del TOOL viene condotta da ICMQ interfacciandosi con l'Organizzazione che sviluppa il TOOL (ad es. fabbricante o software-house) e ha lo scopo di accertare che il TOOL sia idoneo a generare le EPD.

L'attestato di qualifica del TOOL è intestato all'Organizzazione che sviluppa il Tool (EPD Owner o software-house).

7.5. Limiti e Responsabilità

ICMQ è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità:

- a) Per la propria valutazione dell'EPD predisposta dall'Organizzazione nel caso in cui quest'ultimo non fornisca alcune informazioni (inclusi i documenti) e/o le fornisca incomplete e/o nel caso in cui le informazioni fornite non corrispondano alla situazione reale;
- b) Per difetti di prodotti/servizi forniti dall'Organizzazione a terzi, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi;
- c) Del corretto svolgimento dell'attività da parte dell'Organizzazione e della conformità dello stesso e dei propri prodotti/servizi alle applicabili normative ambientali e non, ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere;
- d) Della richiesta ed effettuazione della pubblicazione sul sito del program operator International EPD System dell'EPD oggetto della valutazione.
- e) Relativa all'accettazione o meno del documento EPD da parte di una stazione appaltante o qualsivoglia altro soggetto, al fine di stabilire l'idoneità del prodotto oggetto dell'EPD ai requisiti ad esso richiesti.

Il rilascio della dichiarazione di verifica dell'EPD non costituisce, da parte di ICMQ, la garanzia del rispetto degli obblighi di legge da parte dell'Organizzazione.

L'Organizzazione è il solo responsabile, sia verso sé stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti/servizi alle normative ambientali e non applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di ICMQ.

Pertanto l'assenza di non conformità rilevate nell'attività di valutazione di ICMQ non significa che non possano essere presenti altre eventuali anomalie relative al prodotto, a sito o all'Organizzazione oggetto dell'EPD valutata da ICMQ.

7.6. Digitalizzazione delle EPD

ICMQ, gestore del Programma EPDItaly, con l'ausilio dell'Organizzazione digitalizza i dati ambientali derivanti dalle EPD conformi alla EN 15804, verificate e pubblicate nel Programma EPDItaly, nell'ambito di un accordo internazionale concordato in Eco Platform.

Il processo di digitalizzazione comporta la possibilità di condividere non solo i dati ambientali, ma anche le altre informazioni contenute nella documentazione EPD, pubblicata sul sito www.epditaly.it, in un formato *machine-readable*. Qualora alcune informazioni richieste per la digitalizzazione non fossero presenti sull'EPD verificata da ICMQ, queste saranno appositamente richieste da ICMQ stessa, prima della pubblicazione su EPDItaly.

Il formato digitale permette la facile lettura e la rielaborazione dei dati da parte dei programmi di calcolo di LCA, consentendo quindi l'ottimizzazione della condivisione delle informazioni contenute nelle EPD.

L'Organizzazione acconsente quindi alla pubblicazione, in forma digitale, dei dati contenuti nelle EPD da parte di ICMQ, sul sito www.epditaly.it e autorizza ICMQ a condividere tali dati, mediante il sito stesso o altre forme.

La responsabilità dei dati presenti nelle EPD digitalizzate risiede comunque nell'Organizzazione (in qualità di EPD Owner), la quale, oltretutto, detiene la facoltà esclusiva di modifica dei medesimi.

Per le EPD verificate e pubblicate dal program operator IES ICMQ non effettuerà alcuna operazione di digitalizzazione delle

EPD verificate. Tale operazione, se richiesta è di responsabilità dell'Organizzazione. Il contenuto delle EPD pubblicate in un formato *machine-readable* deve corrispondere al contenuto della EPD. La responsabilità dei dati presenti nelle EPD digitalizzate è dell'Organizzazione (in qualità di EPD Owner), la quale, oltretutto, detiene la facoltà esclusiva di modifica dei medesimi.

8. Obblighi dell'Organizzazione

8.1. Consegna documenti contrattuali

L'Organizzazione ha l'obbligo di sottoporre ad ICMQ tutti i documenti previsti dal contratto e/o dalla Domanda di Verifica/Validazione per la valutazione della EPD. Il mancato o parziale ricevimento di tale documentazione non permetterà ad ICMQ di avviare o completare l'iter di valutazione.

8.2. Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche

L'Organizzazione si obbliga a fornire la massima collaborazione a ICMQ per la conduzione degli eventuali audit in campo, ed in particolare dovrà:

- agevolare l'accesso degli Auditor del GVI di ICMQ ai locali (propri o di terzi) ove vengono svolte le attività legate ai prodotti oggetto della verifica della EPD segnalando, prima di tale accesso, l'esistenza di eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli Auditor ICMQ sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività oltre a fornire agli Auditor ICMQ tutti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale e quant'altro necessario in conformità alle vigenti leggi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- agevolare l'accesso a tutte le informazioni necessarie (inclusi i documenti) per la Valutazione garantendo la completezza e la veridicità delle stesse;
- nel corso della verifica il GVI di ICMQ deve poter visionare il modello LCA sviluppato all'interno dell'eventuale software (es. Simapro o Gabi) utilizzato per il calcolo della EPD, al fine di poter valutare la correttezza delle scelte operate per il calcolo della EPD. Non è possibile concludere con esito positivo una verifica EPD senza aver potuto verificare, pur sotto la guida del personale responsabile del progetto, quanto realizzato all'interno del software;
- assicurare la presenza del personale necessario;
- nel caso l'Organizzazione desideri che un proprio consulente esterno partecipi agli audit, deve richiedere l'autorizzazione a ICMQ; tale consulente potrà assistere alla verifica solo in veste di osservatore e non potrà interferire.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche nei confronti:

- degli eventuali auditor degli Organismi di Accreditazione e/o di Abilitazione, che operino per esigenze del mantenimento dell'accreditamento e/o dell'abilitazione di ICMQ e che l'Organizzazione è tenuto ad accogliere quando richiesto.
- degli eventuali osservatori agli audit, inviati da ICMQ ai fini del monitoraggio dei propri Auditor o allo scopo di formazione degli osservatori stessi, che l'Organizzazione è tenuta ad accogliere quando richiesto.

8.3. Obbligo di mantenimento della conformità.

L'Organizzazione si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme nel tempo, a tutti i requisiti di natura cogente (leggi, regolamenti, etc.) di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai propri prodotti e ai propri servizi oggetto della dichiarazione ambientale EPD verificata, ai siti in cui avviene la loro produzione, o applicabili all'Organizzazione oggetto della certificazione Process EPD

Una volta che l'EPD è stata oggetto di valutazione da parte di ICMQ, l'Organizzazione è tenuta a mantenere la propria EPD conforme ai requisiti richiesti dalla Norma.

L'Organizzazione deve informare ICMQ di qualsiasi fatto che possa cambiare la validità del giudizio (opinion) espresso con la Dichiarazione di verifica emessa.

L'Organizzazione si impegna a richiedere al Program Operator la pubblicazione della EPD che ha ottenuto la Dichiarazione di

verifica.

L'Organizzazione si obbliga a mantenere la propria Process EPD certificata conforme ai requisiti richiesti dalla Norma durante tutto il periodo di validità del Certificato. L'organizzazione certificata dovrà prontamente individuare le Azioni Correttive necessarie per ovviare a qualsiasi infrazione alla Norma.

L'Organizzazione si obbliga a mantenere il proprio TOOL qualificato conforme ai requisiti richiesti dalla Norma durante tutto il periodo di validità dell'Attestato. L'Organizzazione dovrà prontamente individuare le Azioni Correttive necessarie per ovviare a qualsiasi infrazione alla Norma.

8.4. Modifiche ai prodotti, servizi, processi oggetto di valutazione. Modifiche relative all'Organizzazione. Eventi pregiudizievoli

A) Modifiche ai prodotti, servizi, processi, tipo e valori degli indicatori di impatto

L'Organizzazione la cui EPD che ha ottenuto una dichiarazione di verifica ha l'obbligo di comunicare ad ICMQ:

- modifiche sostanziali del prodotto (materiali, dimensioni, ecc.) con potenziale variazione degli impatti;
- cambiamenti sostanziali del processo (interno all'Organizzazione o di un fornitore) con potenziale variazione degli impatti;
- variazioni nel TOOL/modello di calcolo degli impatti ambientali (quando utilizzato);
- qualsiasi altro cambiamento (anche nei dati di input) che produca una variazione degli indicatori ambientali dell'EPD nella misura indicata dalle GPI del Program operator;
- inserimento di nuovi parametri ambientali additivi all'EPD.

Se l'Organizzazione intende apporre modifiche al documento EPD già oggetto di una dichiarazione di verifica, dovrà richiederlo a ICMQ in forma scritta.

Per modifiche di tipo grafico e/o editoriale, ICMQ potrà acconsentire alle modifiche senza che sia necessario avviare un nuovo processo di verifica dell'EPD.

Diversamente, per modifiche inerenti, o con ricadute, sul valore dell'impatto ambientale di un indicatore, indipendentemente sia peggiore o migliore del precedente, ICMQ avvierà un nuovo processo per la verifica dell'EPD aggiornata.

In ogni caso l'Organizzazione non può modificare la EPD verificata senza comunicarlo a ICMQ.

Un'Organizzazione che ha ottenuto una certificazione Process EPD ha l'obbligo di comunicare ad ICMQ:

- modifiche del campo di applicazione del EPD Process certificato (tipologie di prodotto/servizio, unità produttive, PCR di riferimento) per lo sviluppo della EPD;
- modifiche sostanziali dell'EPD Process certificato, quali ad es. base di dati o procedure di allocazione per lo sviluppo delle Comunicazioni EPD;
- variazioni nel TOOL/modello di calcolo della EPD.

L'Organizzazione deve accettare la decisione di ICMQ.

La documentazione delle modifiche deve essere sottoposta ad ICMQ che svolge tutte le verifiche per decidere se è necessaria, o meno, un'attività di verifica documentale o anche in campo

Una EPD rimane valida, dopo la verifica, per un periodo di cinque anni oltre il quale deve essere soggetta a revisione e nuova verifica. Una EPD deve essere riesaminata e aggiornata quando necessario per adattarne i contenuti ai cambiamenti della tecnologia o ad altre circostanze che ne potrebbero alterare il contenuto e l'accuratezza.

In caso l'EPD non venga modificata essa rimarrà pubblicata fino alla sua naturale scadenza, senza ulteriori verifiche da parte di ICMQ.

B) Modifiche relative all'Organizzazione. Nel caso in cui si verificano (o si stiano per verificare) delle modificazioni con riguardo l'Organizzazione, le stesse saranno classificate in:

- Modificazioni Rilevanti: a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: interruzione dell'attività; sospensione

dell'attività per un periodo superiore a tre mesi, trasferimento di una o più unità produttive, cessione di tutta l'attività ad un altro soggetto giuridico, cessione o affitto del ramo d'azienda che produce i prodotti oggetto di EPD, partecipazione ad una fusione e/o incorporazione societaria, variazione del Codice Fiscale/Numero Registro delle Imprese, variazione significativa del numero di dipendenti, modifiche significative nella struttura organizzativa e nella direzione (cambio di dirigenti con ruoli chiave, personale con potere decisionale o personale tecnico). In tutti questi casi, ICMQ avrà la facoltà di richiedere un nuovo esame documentale e/o una nuova verifica e/o una nuova Domanda di verifica, con costi a carico dell'Organizzazione, il quale si impegna ad accettare tale decisione;

- b) Modificazioni Non Rilevanti: a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: variazione della denominazione o della ragione sociale, variazione della natura giuridica (ad es. da S.n.c. a S.r.l.), variazione dell'indirizzo della sede legale, variazione della Partita Iva, ecc. In tutti questi casi ICMQ provvederà ad emettere una nuova dichiarazione di verifica contenente le modificazioni richieste, con costi a carico dell'Organizzazione.

C) Eventi pregiudizievoli. Qualora l'Organizzazione dovesse essere protestata o messa in liquidazione o assoggettata a procedure esecutive e/o concorsuali dovrà comunicare tale fatto a ICMQ, entro 15 (quindici) giorni dall'evento, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

8.5. Obbligo di pagamento del compenso

L'Organizzazione si impegna a corrispondere i compensi (tariffe, quote e ogni altra spesa) per l'attività svolta da ICMQ anche in caso di mancata emissione della dichiarazione di verifica /attestato di qualifica Tool/certificazione Process EPD a seguito dell'assenza dei requisiti di conformità, verificata ed oggettivamente documentata. Infatti, ICMQ svolge per intero la propria prestazione sia nel caso di rilascio della dichiarazione di verifica/Attestato di qualifica TOOL/certificazione EPD Process sia nel caso contrario e quindi non può far dipendere il pagamento del proprio compenso da un fatto estraneo alla propria volontà.

L'Organizzazione ha l'obbligo di attenersi alle modalità di pagamento ed ai compensi validi nel momento in cui viene svolta l'attività che sono indicate nel Tariffario in vigore. Le variazioni annuali dei compensi vengono notificate attraverso la pubblicazione del Tariffario nell'area riservata del sito web ICMQ.

L'Organizzazione è obbligata a corrispondere annualmente la quota di mantenimento del Certificato EPD Process o Attestato di qualifica TOOL, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di ritardo nei pagamenti l'Organizzazione dovrà riconoscere a ICMQ gli interessi di mora ex D. Lgs. n° 231/2002 nonché le eventuali spese legali per il recupero del credito.

L'Organizzazione s'impegna a versare ad ICMQ le quote di Esame/Accettazione della Domanda di verifica/validazione EPD, e di Emissione e di Mantenimento (se prevista) della dichiarazione di verifica/attestato di qualifica TOOL/certificazione EPD Process secondo quanto indicato nel Tariffario e secondo le modalità di pagamento in essi precisate, salvo diversi accordi scritti fra le parti.

Nelle quote sopra indicate sono inclusi i costi di ICMQ per la gestione della pratica di valutazione, mentre non sono comprese le tariffe (ed il rimborso delle spese vive) corrispondenti agli audit che saranno addebitate secondo il preventivo accettato dall'Organizzazione e, in caso di voci non previste dal preventivo, secondo il Tariffario in vigore al momento della verifica.

Per le tariffe di un'eventuale verifica ispettiva supplementare e per la quota per la riemissione della dichiarazione di verifica/attestato di qualifica TOOL/certificazione EPD Process così come per la tariffa di ogni altro servizio fornito da ICMQ si farà riferimento al Tariffario in vigore al momento della richiesta.

Per le verifiche di EPD pubblicate da International EPD System si predilige il pagamento anticipato del compenso ad ulteriore garanzia dell'indipendenza tra il verificatore e il proprietario della EPD.

8.6. Interruzione della verifica

Nel caso una verifica già programmata non possa essere iniziata

o debba essere interrotta per motivi imputabili all'Organizzazione (quali, ad esempio, la mancata disponibilità di evidenze oggettive a supporto dei contenuti dell'analisi della EPD, mancata disponibilità delle funzioni aziendali coinvolte nella verifica, etc.), quest'ultimo è tenuto comunque a corrispondere ad ICMQ l'ammontare pari al costo totale di impegno del valutatore, spese comprese.

8.7. Obbligo di gestione dei reclami

L'Organizzazione deve:

- mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui sia venuto a conoscenza relativi alla EPD, al TOOL e all'EPD Process oggetto di valutazione da parte di ICMQ;
- Adottare ed eseguire le opportune azioni correttive nel caso in cui siano necessarie verifiche integrative o approfondimenti su EPD precedentemente oggetto di dichiarazione di verifica da parte di ICMQ, tali azioni possono essere richieste in seguito a segnalazioni ricevute da ICMQ o quando ICMQ venga a conoscenza di fatti successivamente alla dichiarazione di verifica rilasciata; a seguito di tali reclami, o di carenze rilevate nei prodotti o nei servizi ricadenti nel campo di applicazione della valutazione di ICMQ le eventuali azioni correttive devono essere eseguite secondo le tempistiche stabilite dalle GPI del Program Operator di riferimento; salvo diversi accordi, il periodo massimo previsto per l'esecuzione di un'azione correttiva, in seguito a segnalazioni relative a EPD verificate e pubblicate, è pari a 6 mesi;
- documentare e registrare le azioni adottate;
- rendere disponibili agli Auditor ICMQ sia le registrazioni dei reclami che la documentazione relativa alle azioni adottate ed ai risultati ottenuti;
- accogliere, a seguito di reclami, eventuali audit senza preavviso decisi da ICMQ e/o dall'ente di accreditamento di ICMQ. In questo caso, diversamente da quanto indicato in precedente paragrafo gli auditor non possono essere ricusati.

9. Processo di verifica di una EPD/qualifica TOOL/certificazione EPD Process

Le organizzazioni che intendono fare richiesta del servizio di verifica di una EPD/qualifica TOOL/certificazione EPD Process, possono contattare ICMQ, ed in particolare la sua area commerciale, attraverso i vari canali resi disponibili (telefono, mail, sito internet).

Possono richiedere a ICMQ la verifica di una EPD/qualifica TOOL/certificazione EPD Process, tutte le organizzazioni che operano con forniture di beni e servizi.

ICMQ esegue il processo di verifica dell'EPD/qualifica TOOL/certificazione EPD Process richiesta in conformità a quanto eventualmente specificamente previsto dal Regolamento del Program Operator cui si riferisce l'EPD/ oggetto di verifica.

In conformità a quanto richiesto/suggerito dal regolamento del rispettivo Program Operator, il processo di verifica EPD/qualifica TOOL/certificazione EPD process richiesta è gestito e realizzato da ICMQ al fine di:

- restituire il solo livello di garanzia "ragionevole";
- adottare un livello di materialità di tipo quantitativo nella verifica in campo, con una "soglia di rilevanza pari allo 0%

Tali elementi sono chiaramente indicati all'Organizzazione nell'offerta e nella domanda di verifica EPD e non sono in alcun modo modificabili dall'Organizzazione.

L'iter per la verifica di una EPD/qualifica di un TOOL/EPD Process comprende le seguenti fasi:

- Pre-incarico
- Incarico
- Pianificazione
- Esecuzione della verifica
- Riesame
- Decisione ed emissione della Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process;
- Fatti scoperti dopo l'emissione della Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process;

- h) Trattamento dei ricorsi e dei reclami
- i) RegISTRAZIONI
- j) Gestione del mantenimento della Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process;
- k) Gestione del rinnovo della Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process;
- l) Gestione di verifiche supplementari e/o straordinarie per modifica alla Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process

9.1. Pre-incarico

A seguito della manifestazione d'interesse da parte dell'Organizzazione, ICMQ richiede alcune informazioni sull'oggetto della verifica, tra cui la data in cui risulteranno disponibili i documenti necessari perché il GVI possa avviare le verifiche.

L'Organizzazione è tenuta a fornire a ICMQ tali informazioni in modo corretto, completo e tempestivo, attraverso la compilazione di apposita modulistica fornita da ICMQ (mod. 115).

Sulla base di tali informazioni, ICMQ formula un'offerta commerciale secondo dei criteri predefiniti, nella quale sono identificate le attività di verifica tecnica e le modalità operative e le relative durate per la loro esecuzione. L'offerta è inviata all'Organizzazione unitamente al modulo della Domanda di verifica EPD.

Si specifica che tale offerta non costituisce di per sé stessa l'incarico (contratto) tra ICMQ e l'Organizzazione, in quanto questo si perfeziona solo a seguito della Accettazione della Domanda di verifica EPD.

L'Organizzazione sottoscrive l'offerta e la invia a ICMQ, unitamente al modulo compilato della Domanda di verifica EPD.

Il Responsabile della pianificazione di ICMQ effettua il Riesame della Domanda di verifica EPD, verificando:

- la fattibilità operativa di svolgere l'attività sulla base della data di ricezione dei documenti necessari indicata dall'Organizzazione.
- la coerenza tra l'offerta e le informazioni fornite dall'Organizzazione;

In base all'esito del Riesame:

- a) in presenza di una fattibilità operativa e completa coerenza: accetta la Domanda di verifica EPD dell'Organizzazione, confermando l'offerta commerciale già sottoscritta;
- b) in presenza di una fattibilità operativa, ma di una parziale coerenza: approfondisce e acquisisce dall'Organizzazione eventuali nuove o diverse informazioni rispetto a quelle inizialmente fornite, e sulla base di queste revisiona l'offerta per richiederne all'Organizzazione una nuova sottoscrizione, che è condizione ostativa all'accettazione della Domanda di verifica EPD presentata;
- c) in assenza di una fattibilità operativa o tecnica per svolgere il servizio richiesto in ragione delle nuove o diverse informazioni acquisite rispetto a quelle inizialmente fornite di cui al precedente punto b) o qualora vi siano altre motivazioni tali da giustificare la decisione: rifiuta la Domanda di verifica EPD dell'Organizzazione.

Sono inoltre precondizioni ostative all'Accettazione della Domanda di verifica EPD:

- la mancata presentazione da parte dell'Organizzazione della Domanda di verifica EPD;
- la mancanza del pagamento degli oneri contrattualmente previsti;

9.2. Incarico

L'incarico tra ICMQ e l'Organizzazione si perfeziona con l'invio di ICMQ all'Organizzazione della lettera di Accettazione della Domanda di verifica EPD, da parte del Responsabile della Pianificazione ICMQ, la quale riporta il riferimento all'offerta sottoscritta dall'Organizzazione, a seguito dell'esito del Riesame in fase di Pre-incarico.

L'Accettazione indicherà altresì:

- il nominativo e i riferimenti del Responsabile di Commessa ICMQ addetto all'iter di certificazione e referente per l'Organizzazione;

- il nominativo e i riferimenti e i ruoli degli auditor costituenti il Gruppo di verifica (GVI) nominati da ICMQ per svolgere l'attività di verifica a seguito di controllo dei requisiti di competenza ed indipendenza necessari. L'Organizzazione può formulare a ICMQ, nei tempi e modi indicati nella stessa lettera di Accettazione, obiezione motivata circa la presenza di uno o più membri del Gruppo di verifica ispettiva identificato. ICMQ gestirà la richiesta dell'Organizzazione fornendo feedback, e qualora ne ravvisi la necessità, provvederà ad identificare diversi soggetti per il GVI;

Solo a seguito dell'Accettazione della Domanda di verifica EPD, hanno avvio le attività di pianificazione ed esecuzione della verifica da parte del GVI di ICMQ.

9.3. Pianificazione della verifica

A seguito dell'Accettazione della Domanda di verifica EPD, il Responsabile del Gruppo di verifica ispettivo (RGVI o Lead Auditor) predispone ed invia all'Organizzazione il Piano (Programma) di verifica, sulla base delle informazioni ricevute dall'Organizzazione (attraverso mod. 115) e delle durate contrattualmente definite per l'esecuzione dell'attività.

Il Piano di verifica indica le diverse fasi dell'attività di valutazione di ICMQ, ne fornisce una descrizione e delle informazioni relative all'esecuzione, indica le durate contrattualmente previste e ne individua le tempistiche di esecuzione, in relazione alla data di ricezione della documentazione necessaria per avviare le verifiche.

Per la verifica di una EPD generata senza l'uso di un Tool (verifica standard) o per la verifica di una prima EPD generata con l'uso di un Tool (LCA-TOOL o EPD-TOOL) o per la certificazione dell'EPD process il Piano di verifica è costituito dalle seguenti fasi:

- a) Verifica documentale iniziale: si avvia a seguito dell'accettazione della Domanda di verifica;
- b) Verifica in campo: è pianificata dal RGVI con l'Organizzazione al termine della precedente fase di verifica documentale iniziale, in corrispondenza della consegna all'Organizzazione dell'esito della verifica documentale iniziale, ad eccezione del caso in cui siano emerse in questa fase delle non conformità (NC) critiche. In tal caso questa verifica è pianificata a seguito dell'invio dell'Organizzazione al RGVI delle evidenze per la gestione delle NC critiche e solo se queste sono considerate dal RGVI tutte risolte positivamente. La pianificazione della verifica è confermata mediante invio da parte del RGVI all'Organizzazione del Piano di massima della verifica in campo
- c) Verifica documentale finale: realizzata a seguito dell'invio dell'Organizzazione al RGVI della gestione e delle evidenze a supporto per dimostrare la risoluzione di tutti i rilievi emersi nell'iter di verifica. L'esito di questa fase e del parere del RGVI circa l'esito della verifica condotta è trasmesso dal RGVI al solo Responsabile di Commessa ICMQ

La verifica di una EPD generata con l'uso di un Tool (LCA-TOOL o EPD-TOOL) successiva alla prima è eseguita secondo un Programma di verifica costituito dalle seguenti fasi:

- a) Verifica documentale iniziale: si avvia a seguito dell'accettazione della Domanda di verifica;
- b) Verifica documentale finale: realizzata a seguito dell'invio dell'Organizzazione al RGVI della gestione e delle evidenze a supporto per dimostrare la risoluzione di tutti i rilievi emersi nella precedente fase dell'iter di verifica. L'esito di questa fase e del parere del RGVI circa l'esito della verifica condotta è trasmesso dal RGVI al solo Responsabile di Commessa ICMQ.

A seguito della ricezione dei documenti inviati dall'Organizzazione necessari per l'esecuzione della verifica, il RGVI di ICMQ elabora un'analisi strategica e di valutazione del rischio dell'attività di verifica della EPD. Tale analisi prende in considerazione fattori di diversi, che possono condurre ad inesattezze nell'attività di verifica dell'EPD (complessità del sistema esaminato, modalità di acquisizione e controllo dei dati primari da parte dell'Organizzazione, esperienza di verifica, ecc.).

Sulla base dell'esito di questa analisi il RGVI individua le fasi e i processi maggiormente rilevanti, elaborando un Piano di raccolta evidenze (Piano di campionamento) relativo a tali processi, per la

verifica della qualità dei dati impiegati (primari e/o secondari), che dovrà attenzionare nella futura attività prevista di verifica in campo. Inoltre, l'esito dell'analisi di rischio costituisce un elemento per stabilire la possibilità di eseguire le verifiche in sito in modalità completamente da remoto o anche in presenza, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (GPI) del Program Operator e ai criteri definiti dalle specifiche procedure di ICMQ.

Nel caso in questa fase o in qualsiasi momento durante l'iter di valutazione emergessero dall'analisi dei documenti forniti elementi nuovi o diversi da quelli inizialmente forniti dall'Organizzazione, tali da avere ricadute sulla pianificazione delle attività, sulle durate previste o sull'analisi del rischio realizzata, ICMQ potrà richiedere all'Organizzazione delle attività di verifica integrative a quelle già contrattualizzate per svolgere l'attività, la cui accettazione è necessaria per la prosecuzione dell'attività. In seguito a tale accettazione il RGVI di ICMQ aggiornerà il Piano di verifica e lo invierà all'Organizzazione e a ICMQ.

9.4. Esecuzione della verifica

Le attività di verifica EPD sono condotte dal GVI secondo le fasi previste dal Piano di verifica.

Le attività di verifica sono condotte dal GVI sia per via documentale in back office, sia in campo in presenza o da remoto a secondo del rispetto dei criteri previsti dalle specifiche procedure di ICMQ.

Le attività condotte dal GVI debbono almeno consentire di ottenere dati e informazioni sufficienti per valutare la conformità ai requisiti definiti nel par. 7.1 e relativi sottoparagrafi, a seconda della tipologia di attività richiesta.

Gli elementi per la verifica vengono raccolti e rendicontati dal GVI mediante appositi Report di verifica, Liste di Controllo, e modulistiche specifiche distinte per le diverse tipologie di verifiche EPD. Laddove nell'attività di verifica è prevista la verifica in campo, viene fatto uso anche del Verbale di audit e del modulo per la registrazione evidenze della verifica in sito.

Nel caso di verifiche di EPD relative a più siti produttivi ICMQ definisce un campionamento delle UP verificate che tiene conto di:

- numero dei siti oggetto della richiesta di verifica dell'EPD;
- complessità dei processi produttivi oggetto della richiesta di verifica dell'EPD;
- aspetti ambientali additivi connessi ai processi produttivi oggetto della richiesta di verifica dell'EPD;
- presenza di certificazione ISO 14001;
- livello di omogeneità fra i siti produttivi (per esempio per quanto riguarda materie prime, tipologia degli impianti ecc.).

9.4.1. Verifica di una EPD generata senza l'uso di un TOOL (verifica standard)

L'iter è costituito dalle seguenti fasi:

Verifica documentale iniziale

Viene eseguita in back-office dal GVI di ICMQ.

Consiste nel valutare la conformità del documento EPD e del Report di studio LCA (analisi LCA) ai requisiti indicati nel par. 7.1.1.

Al termine di questa attività il RGVI redige il Rapporto di verifica che rendiconta l'esito delle verifiche documentali e le eventuali Non conformità (NC) emerse (indicando anche se esse siano di natura generale, tecnica o editoriale), ed evidenziando quali sono classificate come critiche e debbono essere risolte in via preventiva ad ogni altra ulteriore attività di verifica in campo, e quali possono invece essere risolte anche successivamente, ma comunque prima del completamento del processo di verifica.

Il Rapporto potrà contenere anche delle Raccomandazioni, in relazione alle quali l'Organizzazione può, a sua discrezione, scegliere di prenderle o meno in carico, e conseguentemente proporre delle azioni correttive.

Il rapporto di verifica viene inviato dal RGVI all'Organizzazione, la quale deve gestire le NC individuate, indicando le azioni correttive apportate, le loro tempistiche, e fornendo le evidenze documentali adeguate per consentire al GVI di valutare se le stesse possono essere considerate risolutive per la NC esposta.

Tale fase di verifica viene realizzata su tutti i documenti EPD oggetto di verifica, senza alcun campionamento tra i documenti presentati

Verifica in campo

La fase di verifica in campo è svolta sia presso il centro di raccolta dati, sia con sopralluogo presso l'unità operativa.

Ha lo scopo di:

- verificare a campione i requisiti di qualità dei dati primari e secondari impiegati nel Report di studio LCA e nell'EPD,
- il corretto uso dei fattori di caratterizzazione e dei metodi di calcolo degli indicatori di impatto ambientali impiegati nel Report di studio LCA,
- che il modello di calcolo implementato per lo studio LCA sia effettivamente rappresentativo dei processi che avvengono nella realtà nell'unità operativa.

Nel caso in cui l'oggetto della EPD fosse un servizio, il sopralluogo avverrà presso il sito ove il servizio è attualmente svolto da parte dell'Organizzazione.

Le verifiche in campo vengono concordate dal RGVI con l'Organizzazione e confermate mediante invio allo stesso del Piano di Massima, almeno 5 giorni prima della data prevista della verifica. ICMQ si riserva di esporre all'Organizzazione i costi della verifica in campo qualora l'Organizzazione rifiuti, senza valide motivazioni, di consentire al GVI, di effettuare la verifica pianificata.

Nel Piano di massima il RGVI indica la necessità di interagire con lo sviluppatore del Report di studio LCA, o di consultare particolari tipologie di evidenze documentali.

Per effettuare la verifica in campo l'Organizzazione deve assicurare che:

- sia garantito al GVI l'accesso in sicurezza a tutte le aree del sito;
- siano rese disponibili al GVI tutti i documenti e le registrazioni pertinenti per la verifica;
- il GVI è assistito durante la verifica, anche con gli eventuali supporti logistici.

La fase operativa della verifica in campo viene:

- preceduta da una riunione iniziale in cui il RGVI presenta il gruppo di verifica ispettiva, illustra le modalità di conduzione della verifica e fornisce eventuali chiarimenti e precisazioni;
- seguita da una riunione di chiusura in cui il RGVI illustra gli esiti della verifica, che sono rendicontate in un Verbale di Audit. Tutte le osservazioni verbalizzate dal GVI, sotto forma di raccomandazione o non conformità, sono esposte all'Organizzazione il quale controfirma il Verbale di audit per conoscenza. L'Organizzazione ha la possibilità di esprimere, eventuali riserve sui rilievi indicati o sull'attività di verifica condotta dal GVI.

Ad entrambe le riunioni devono essere presenti il referente dell'Organizzazione che si occupa dello sviluppo della LCA, o persone da lui delegata.

Al termine di questa attività il RGVI redige il Rapporto di verifica che rendiconta l'esito delle verifiche in sito e le eventuali Non conformità (NC) emerse (indicando anche se esse siano di natura generale, tecnica o editoriale).

Il Rapporto potrà contenere anche delle Raccomandazioni, in relazione alle quali l'Organizzazione può, a sua discrezione, scegliere di prenderle o meno in carico, e conseguentemente proporre delle azioni correttive.

Il rapporto di verifica viene inviato dal RGVI all'Organizzazione, la quale deve gestire le NC individuate, indicando le azioni correttive apportate, le loro tempistiche, e fornendo le evidenze documentali adeguate per consentire al GVI di valutare se le stesse possono essere considerate risolutive per la NC esposta.

Verifica documentale finale

Tale attività consiste nella verifica in back-office da parte del GVI dei documenti (EPD, Report di studio LCA e altri eventuali

documenti integrativi individuati dal GVI) revisionati e trasmessi dall'Organizzazione al fine di gestire tutte le non conformità emerse nell'attività di verifica (documentale iniziale e/o in campo) e non ancora risolte.

La Dichiarazione di verifica EPD di prodotto non potrà essere rilasciata fino al momento in cui tutte le non conformità emerse non siano state gestite correttamente dall'Organizzazione e le non conformità considerate superate da parte del GVI.

Al termine di questa attività il RGVI redige il rapporto di verifica che rendiconta l'esito della gestione delle NC e Raccomandazioni da parte dell'Organizzazione e indica il giudizio (opinion) finale da parte del GVI in merito all'esito dell'attività di verifica condotta.

Il rapporto di verifica viene inviato dal RGVI a ICMQ, unitamente ad altri specifici documenti che rendicontano la verifica eseguita dal GVI, al fine di essere sottoposto al Riesame da parte di ICMQ e solo successivamente trasmesso all'Organizzazione qual esito conclusivo dell'attività di verifica condotta dal GVI.

9.4.2. Verifiche di una EPD generata da TOOL qualificato

Consiste nella verifica dei requisiti indicati nel precedente par. 7.1.2.

L'iter è costituito dalle seguenti fasi:

Verifica documentale iniziale

È svolta in back-office dal GVI di ICMQ.

Al termine di questa attività il RGVI redige il Rapporto di verifica che rendiconta l'esito delle verifiche documentali e le eventuali Non conformità (NC) emerse (indicando anche se esse siano di natura generale, tecnica o editoriale), ed evidenziando quali sono classificate come critiche e debbono essere risolte in via preventiva ad ogni altra ulteriore attività di verifica in campo, e quali possono invece essere risolte anche successivamente, ma comunque prima del completamento del processo di verifica.

Il Rapporto potrà contenere anche delle Raccomandazioni, in relazione alle quali l'Organizzazione può, a sua discrezione, scegliere di prenderle o meno in carico, e conseguentemente proporre delle azioni correttive.

Il rapporto di verifica viene inviato dal RGVI all'Organizzazione, la quale deve gestire le NC individuate, indicando le azioni correttive apportate, le loro tempistiche, e fornendo le evidenze documentali adeguate a consentire al GVI di valutare se le stesse possono essere considerate risolutive per la NC esposta

Verifica documentale finale

È svolta in back-office dal GVI di ICMQ.

Tale attività consiste nella verifica in back-office da parte del GVI dei documenti (EPD, Report di studio LCA e altri eventuali documenti integrativi individuati dal GVI) revisionati e trasmessi dall'Organizzazione al fine di gestire tutte le non conformità emerse nell'attività di verifica (documentale iniziale) e non ancora risolte.

La Dichiarazione di verifica EPD di prodotto non potrà essere rilasciata fino al momento in cui tutte le non conformità emerse non siano state gestite correttamente dall'Organizzazione e le non conformità considerate superate da parte del GVI.

Al termine di questa attività il RGVI redige il rapporto di verifica che rendiconta l'esito della gestione delle NC e Raccomandazioni da parte dell'Organizzazione e indica il giudizio (opinion) finale da parte del GVI in merito all'esito dell'attività di verifica condotta.

Il rapporto di verifica viene inviato dal RGVI a ICMQ, unitamente ad altri specifici documenti che rendicontano la verifica eseguita dal GVI, al fine di essere sottoposto al Riesame da parte di ICMQ e solo successivamente trasmesso all'Organizzazione qual esito conclusivo dell'attività di verifica condotta dal GVI.

La Dichiarazione di verifica EPD di prodotto relativa alla EPD generata dal TOOL, successiva alla prima, non potrà essere rilasciata fino al momento in cui tutte le non conformità emerse relative a questa EPD non siano state gestite correttamente dall'Organizzazione e le non conformità superate.

Nel caso in cui il TOOL impiegato non sia stato già precedentemente qualificato, è necessario siano condotte dal GVI le verifiche per la qualifica del TOOL, mediante apposito iter, che prevede la contemporanea verifica anche della prima EPD generata dal TOOL (EPD pilota) condotta secondo il processo indicato in par. 9.4.1.

L'iter per la qualifica del TOOL prevede le seguenti due fasi:

Verifica per pre-qualifica del TOOL

Viene eseguita dal GVI mediante attività di verifica documentale su Manuale del TOOL e attività di verifica in campo condotta da remoto presso il sito dello sviluppatore del TOOL.

Consiste nel valutare la conformità del TOOL ai requisiti indicati in par. 7.1.2.3.1 per la Pre Qualifica.

Questa attività è condotta in contemporanea alle attività di verifica documentali iniziali della EPD pilota.

Al termine di queste verifiche il RGVI redige il Rapporto di verifica per la qualifica del TOOL, che rendiconta le eventuali Non conformità (NC) per la Pre Qualifica del TOOL (indicando anche se esse siano di livello maggiore o minore).

Verifiche per la qualifica finale del TOOL

Consiste nel valutare la conformità del TOOL ai requisiti indicati in par. 7.1.2.3.2 per la Qualifica.

Viene eseguita dal GVI mediante attività di verifica documentale a seguito dell'esito della verifica in campo dell'EPD pilota e delle verifiche dei requisiti per la corretta applicazione dei processi di uso del TOOL da parte dell'Organizzazione indicate in par. 7.1.2.1.2.

Al termine di queste verifiche il RGVI redige il Rapporto di verifica per la qualifica del TOOL, che rendiconta le eventuali Non conformità (NC) per la Qualifica finale del TOOL (indicando anche se esse siano di livello maggiore o minore).

L'Organizzazione, deve gestire le NC individuate, indicando le azioni correttive apportate, le loro tempistiche, e fornendo le evidenze documentali adeguate per consentire al GVI di valutare se le stesse possano essere considerate risolutive per tutte le NC esposte.

Il rapporto di verifica per la qualifica del TOOL viene inviato dal RGVI a ICMQ, unitamente ad altri specifici documenti che rendicontano la verifica eseguita dal GVI, al fine di essere sottoposto al Riesame da parte di ICMQ e solo successivamente trasmesso all'Organizzazione quale esito conclusivo dell'attività di verifica condotta dal GVI.

Unitamente a questo rapporto per la qualifica del TOOL il RGVI emetterà anche il Rapporto di verifica della EPD pilota.

La Dichiarazione di verifica EPD di prodotto relativa alla EPD pilota generata dal TOOL non potrà essere rilasciata fino al momento in cui tutte le non conformità emerse relative a queste EPD pilota non siano state gestite correttamente dall'Organizzazione e le non conformità superate. Precondizione per il rilascio della Dichiarazione di verifica EPD è l'esito positivo delle verifiche per la qualifica del TOOL.

L'Attestato di qualifica del TOOL non potrà essere rilasciato fino al momento in cui tutte le non conformità relative alle verifiche per la qualifica del TOOL non siano state gestite correttamente dall'Organizzazione e le non conformità superate. Precondizione per la qualifica del TOOL è l'esito positivo delle verifiche sull'EPD pilota.

9.4.3. Verifiche per certificazione EPD Process

Consiste nella verifica dei requisiti indicati nel precedente par. 7.1.3.

L'iter è costituito dalle seguenti fasi:

Verifica documentale iniziale

È svolta in back-office dal GVI di ICMQ.

Il rapporto di verifica rendiconta le eventuali Non conformità (NC) (indicando anche se esse siano di livello maggiore o minore) emerse nella valutazione della documentazione che definisce il EPD Process dell'Organizzazione e le NC (individuando di natura generale, tecnica o editoriale) emerse dalla valutazione del documento EPD e del Report di studio LCA di ciascuna EPD Pilota, condotta secondo quanto previsto in par. 7.1.1, evidenziando quali sono classificate come critiche e debbono essere risolte in via preventiva ad ogni altra ulteriore attività di verifica in campo, e quali possono invece essere risolte anche successivamente, ma comunque prima del completamento del processo di verifica

Inoltre, il Rapporto potrà contenere anche delle Raccomandazioni, in relazione alle quali l'Organizzazione può, a sua discrezione, scegliere di prenderle o meno in carico, e conseguentemente proporre delle azioni correttive.

Il rapporto di verifica documentale viene inviato dal RGVI all'Organizzazione, la quale deve gestire le NC individuate, indicando le azioni correttive apportate, le loro tempistiche, e fornendo le evidenze documentali adeguate per consentire al GVI di valutare se le stesse possono essere considerate risolutive per la NC esposta.

Verifica in campo

La fase di verifica in campo è svolta sia presso il centro di raccolta dati, sia con sopralluogo presso l'unità operativa.

Ogni valutazione sulla conduzione delle verifiche in campo (dove effettuarle, anche nel caso di più siti produttivi) verrà presa da ICMQ in considerazione dei precedenti punti.

In particolare, la verifica in campo sarà condotta ove:

- l'analisi del rischio evidenzii un superamento di un determinato livello di rischio definito da ICMQ;
- nel corso della verifica documentale iniziale siano state riscontrate delle inesattezze di tipologia o di entità tale da richiedere un'attività in campo (criticità ostative);
- sono intercorsi dei cambiamenti significativi nella EPD rispetto alle verifiche precedenti, apparentemente non giustificabili;
- sono intercorsi dei cambiamenti significativi nella gestione dei dati in un sito specifico;
- sono variati i confini del sistema.

La verifica ha lo scopo di:

- controllare il processo di raccolta dei dati primari, tracciandoli dalla loro sorgente grezza, attraverso tutte le eventuali elaborazioni successive;
- verificare a campione i requisiti di qualità dei dati primari e secondari impiegati nel Report di studio LCA di ciascuna EPD pilota;
- il corretto uso dei fattori di caratterizzazione e dei metodi di calcolo degli indicatori di impatto ambientali impiegati nel Report di studio LCA delle EPD pilota,
- che il modello di calcolo implementato per lo studio LCA delle EPD pilota sia effettivamente rappresentativo dei processi che avvengono nella realtà nell'unità operativa.
- Le verifiche sull'efficace applicazione delle procedure e delle modalità definite per l'EPD Process da parte dell'Organizzazione.

Nel caso in cui l'oggetto della EPD sia un servizio, sarà pianificata comunque l'attività di verifica in campo, comprendendo l'effettuazione di un sopralluogo presso il sito ove il servizio è attualmente svolto da parte dell'Organizzazione.

La realizzazione di tale attività di verifica in campo (sopralluogo) sarà esplicitata nell'offerta del servizio inviata all'Organizzazione.

Le verifiche in campo vengono concordate dal RGVI con l'Organizzazione e confermate mediante invio allo stesso del Piano di Massima, almeno 5 giorni prima della data prevista della verifica. ICMQ si riserva di esporre all'Organizzazione i costi della verifica in campo qualora l'Organizzazione rifiuti, senza valide motivazioni, di consentire al GVI, di effettuare la verifica pianificata.

Nel Piano di massima il RGVI indica la necessità di interagire con lo sviluppatore del Report di studio LCA, o di consultare particolari tipologie di evidenze documentali.

Per effettuare la verifica in campo l'Organizzazione deve assicurare che:

- sia garantito al GVI l'accesso in sicurezza a tutte le aree del sito;
- siano rese disponibili al GVI tutti i documenti e le registrazioni pertinenti per la verifica;
- il GVI è assistito durante la verifica, anche con gli eventuali

supporti logistici.

La fase operativa della verifica in campo viene:

- preceduta da una riunione iniziale in cui il RGVI presenta il gruppo di verifica ispettiva, illustra le modalità di conduzione della verifica e fornisce eventuali chiarimenti e precisazioni;
- seguita da una riunione di chiusura in cui il RGVI illustra gli esiti della verifica, che sono rendicontate in un Verbale di Audit. Tutte le osservazioni verbalizzate dal GVI, sotto forma di raccomandazione o non conformità, sono esposte all'Organizzazione il quale controfirma il Verbale di audit per conoscenza. L'Organizzazione ha la possibilità di esprimere, eventuali riserve sui rilievi indicati o sull'attività di verifica condotta dal GVI.

Ad entrambe le riunioni devono essere presenti il referente dell'Organizzazione che si occupa dello sviluppo della EPD o persone da lui delegata.

L'esito dell'attività di verifica potrà contenere non conformità di livello maggiore o minore. Inoltre, potrà contenere anche delle Raccomandazioni, in relazione alle quali l'Organizzazione può, a sua discrezione, scegliere di prenderle o meno in carico, e conseguentemente proporre delle azioni correttive.

L'Organizzazione deve sottoporre a ICMQ, entro 10 giorni dalla conclusione della verifica, le proposte di correzione alle non conformità evidenziate, indipendentemente dal loro livello, e presentare entro 1 mese dalla verifica in campo (salvo diversamente concordato con ICMQ) le evidenze utili (EPD Study Report, Documentazione del EPD Process e/o ulteriore documentazione richiesta) per valutare il loro superamento.

Verifica documentale finale

Tale attività consiste nella verifica in back-office da parte del GVI dei documenti (documento EPD e Report di studio LCA e altri eventuali documenti integrativi individuati dal GVI) revisionati e trasmessi dall'Organizzazione al fine del superamento di tutte le non conformità emerse nell'attività di verifica in precedenza condotte (documentali iniziali e/o in campo) e non ancora risolte.

La certificazione del EPD Process non potrà essere rilasciata fino al momento in cui tutte le non conformità emerse non siano state gestite correttamente dall'Organizzazione e le non conformità superate.

Al termine di questa attività il RGVI redige il rapporto di verifica che rendiconta l'esito della gestione delle NC e Raccomandazioni da parte dell'Organizzazione e indica il giudizio finale da parte del GVI in merito all'esito dell'attività di verifica condotta.

Il rapporto di verifica viene inviato dal RGVI a ICMQ, unitamente ad altri specifici documenti che rendicontano la verifica eseguita dal GVI, al fine di essere sottoposto al Riesame da parte di ICMQ e solo successivamente trasmesso all'Organizzazione qual esito conclusivo dell'attività di verifica condotta dal GVI.

9.5. Riesame

Al termine delle attività di verifica del GVI previste dal Piano di verifica, il RGVI invia a ICMQ l'esito delle verifiche condotte. ICMQ effettua un riesame del rapporto di verifica inviato attraverso il Responsabile di commessa quale soggetto indipendente che non ha partecipato all'attività di incarico e verifica del GVI, al fine di confermare:

- che tutte le attività di verifica siano state completate dal GVI in conformità al piano di verifica;
- che le evidenze delle verifiche svolte dal GVI siano sufficienti e appropriate per consentire la decisione da parte del Comitato di Certificazione;
- che le NC emerse durante l'iter di verifica sono state tutte gestite e considerate risolte positivamente da parte del GVI.

Nel caso in cui sia necessario ICMQ richiede al GVI chiarimenti in merito all'attività svolta. Qualora sia necessario di approfondire alcuni aspetti della verifica, ICMQ può decidere per una istruttoria integrativa, consistente in una verifica documentale o in una visita supplementare in campo, prima di presentare la pratica al Comitato di Certificazione.

La pratica non può essere proposta al Comitato di Certificazione ICMQ per la concessione della dichiarazione di verifica EPD/certificazione EPD Process/Attestato di qualifica TOOL, fino

a quando non si ha evidenza, a livello documentale o tramite un audit supplementare, dell'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive per ciascuna non conformità (per verifiche EPD) o per quelle classificate come non conformità maggiore (per verifiche del EPD Process o Attestato di qualifica TOOL).

9.6. Decisione ed emissione della Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process;

Il Comitato di Certificazione esamina la richiesta di Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process ed esprime la propria decisione per la concessione o meno.

Un'istruttoria integrativa può essere richiesta dal Comitato di Certificazione. Se ritenuto utile, il Comitato di Certificazione può interpellare l'Organizzazione prima di esprimersi definitivamente.

La decisione del Comitato di Certificazione viene comunicata all'Organizzazione e:

- se positiva, viene rilasciata la Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process relativa all'oggetto della verifica. In seguito, ICMQ iscrive l'Organizzazione in apposito Registro. Tale Registro sarà pubblicato e/o pubblicizzato secondo forme e modalità stabilite da ICMQ. Inoltre, le informazioni relative alla Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process possono essere trasmesse, quando richieste, ai soggetti aventi diritto.
- se negativa, non viene rilasciato la Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process e verrà comunicato all'Organizzazione la modalità per la prosecuzione dell'iter di verifica (ad esempio con una visita supplementare).

L'Organizzazione può presentare ricorso contro la decisione di ICMQ e del Comitato di Certificazione secondo le modalità previste dalle presenti Condizioni Generali.

A seguito della concessione della dichiarazione di verifica da parte del Comitato di Certificazione e entro due mesi dallo stesso, ICMQ effettua un controllo sistematico dell'avvenuta pubblicazione sul sito del Program Operator, della versione del documento EPD verificato.

Nel caso in cui dal controllo emergesse che l'EPD non risulti pubblicata, ICMQ valuterà le eventuali azioni da intraprendere relativamente alla validità della dichiarazione di verifica.

9.7. Fatti scoperti dopo l'emissione della Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process;

Qualora fossero resi noti a ICMQ fatti che potrebbero incidere sulla validità della Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process emesso, ICMQ, a seguito di analisi in merito a quanto appreso, qualora ne ravvisasse la necessità, provvederà a comunicare la questione all'organizzazione e al program operator dell'EPD in oggetto ed avvierà un processo al fine di individuare le azioni appropriate da intraprendere, compresa la discussione del caso con l'organizzazione e con l'auditor del proprio GVI che ha condotto in precedenza la verifica. Conseguentemente all'individuazione delle ragioni, ICMQ richiederà all'Organizzazione la revisione dell'EPD/TOOL/EPD Process per sottoporlo a verifica da parte di ICMQ, al fine di una nuova emissione della Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process o per la sua eventuale sospensione o revoca, secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali. Qualora la revisione dell'EPD/TOOL/EPD Process non venga avviata secondo le tempistiche previste dal PO o secondo il periodo concordato con l'Organizzazione, ICMQ si riserva la possibilità di richiedere la rimozione dell'EPD in maniera definitiva.

ICMQ non risponde nel caso in cui il cliente si rifiuti di effettuare le attività di approfondimento, di integrazione di verifica e di effettuazione di azioni correttive sul documento EPD, e successiva ripubblicazione su IES, laddove necessaria, o se tali attività non sono effettuate secondo le tempistiche indicate dal program operator, per motivi indipendenti dalla volontà di ICMQ.

ICMQ non risponde per azioni da parte del Program Operator nel

caso questo ravvisi un uso improprio del documento EPD a seguito della verifica/validazione da parte di ICMQ.

9.8. Trattamento dei ricorsi e dei reclami

L'Organizzazione può presentare ricorsi in merito alle decisioni e delibere assunte da ICMQ secondo le modalità previste dalle presenti Condizioni Generali.

9.9. RegISTRAZIONI

ICMQ si impegna a mantenere e gestire le registrazioni relative a tutte le attività del processo di verifica descritto nel par. 9 e relativi sottoparagrafi, per tutti i servizi regolati nel presente documento.

Le registrazioni sono gestite e conservate da ICMQ in modo sicuro e riservato, compresi i loro trasporto, trasmissione o trasferimento.

9.10. Gestione del mantenimento della Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process

La dichiarazione di verifica di una EPD non ha data di scadenza. e la sua durata è illimitata. Pertanto, non è soggetta ad alcuna verifica periodica per il suo mantenimento.

Il Certificato EPD Process ha una durata di 1 anno.

Il certificato di EPD Process conserva la sua validità a condizione che le verifiche periodiche annuali da parte di ICMQ sul sistema di controllo del processo di raccolta dati e definizione dell'EPD dell'Organizzazione confermino la permanenza dei requisiti che hanno determinato la certificazione iniziale (vedi par. 7.1.3).

Le attività di ICMQ saranno condotte con le stesse modalità di verifica prevista per il rilascio di una Certificazione EPD Process, con la sola differenza che le verifiche dei Pilot Case prodotti dal EPD Process, sono sostituite da verifiche su EPD, scelte a campione da ICMQ, tra quelle realizzate all'interno della EPD Process nel corso del periodo intercorso dalla precedente sorveglianza/verifica.

Al termine del periodo di validità del certificato il sistema dell'Organizzazione è soggetto a verifica di rinnovo da parte di ICMQ secondo le modalità definite in par. 9.11.

La qualifica dell'Attestato del LCA-TOOL, senza che siano intervenute modifiche agli elementi che definiscono il campo di applicazione del TOOL, avrà la durata di 5 anni, al termine dei quali dovrà essere verificato nuovamente secondo quanto previsto nel par. 9.11.

La qualifica dell'Attestato dell'EPD-TOOL senza che siano intervenute modifiche agli elementi che definiscono il campo di applicazione del TOOL, avrà la durata di 2 anni, al termine dei quali dovrà essere verificato nuovamente secondo quanto previsto nel par. 9.11.

Qualora l'Organizzazione in possesso dell'Attestato di qualifica del LCA- TOOL o dell'EPD TOOL apporti delle modifiche ad uno o più elementi che definiscono il campo di applicazione del TOOL deve darne immediata comunicazione ad ICMQ e richiedere offerta per la qualifica della nuova versione del TOOL. ICMQ provvederà a formulare specifica offerta per effettuare le verifiche per la nuova qualifica secondo quanto previsto nel par.7.1.2.3.

9.11. Gestione del rinnovo della Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process

La dichiarazione di verifica di una EPD non ha data di scadenza. e la sua durata è illimitata. Pertanto, non è soggetta ad alcuna verifica per il suo rinnovo.

Al termine della durata di validità del Certificato dell'EPD Process/Attestato di qualifica del TOOL, ICMQ eseguirà una verifica di rinnovo, svolta con le stesse modalità di verifica previste, nei diversi casi, per il rilascio di un nuovo Certificato dell'EPD Process/Attestato di qualifica TOOL, indicate in par. 7.1 e sottoparagrafi seguenti. con la sola differenza che le verifiche dei Pilot Case prodotti dal EPD Process, sono sostituite da verifiche su EPD, scelte a campione da ICMQ, tra quelle realizzate all'interno dell'EPD Process nel corso del periodo intercorso dalla precedente sorveglianza/verifica.

9.12. Gestione di verifiche supplementari e/o straordinarie per modifica alla Dichiarazione di Verifica EPD/Attestato di qualifica TOOL/Certificato EPD Process

La Dichiarazione di verifica di una EPD non può essere soggetta a modifica di alcun genere.

Quando l'EPD cui fa riferimento la dichiarazione di verifica, è soggetta a modifiche di qualsiasi tipo (ad es. per aggiornamento dei valori degli indicatori di impatto ambientali, per adattarne i contenuti ai cambiamenti della tecnologia, per modifiche al prodotto, al processo produttivo o a qualsivoglia elemento significativo, che possano determinare una variazione del modello LCA e dei relativi impatti, per variazione dei Parametri Ambientali aggiuntivi, adeguamento a nuove versioni di PCR o Regolamento del program operator, ecc.), questa deve essere soggetta ad un nuovo processo di verifica per l'ottenimento di una nuova dichiarazione di verifica.

In ogni caso, ogniqualvolta l'Organizzazione intenda modificare e ripubblicare una EPD in precedenza soggetta ad una dichiarazione di verifica, l'Organizzazione deve sottoporre l'EPD modificata ad un nuovo processo di verifica, per l'ottenimento di una nuova dichiarazione di verifica.

In caso in seguito alle procedure di Follow up sia necessario un aggiornamento dell'EPD precedentemente verificata e pubblicata sul Program Operator International EPD System sarà possibile sottoporre l'EPD a una nuova verifica. Al termine del processo di verifica, viene emessa una nuova dichiarazione di verifica EPD.

Nel caso in cui l'Organizzazione intenda adeguare o estendere il campo di applicazione dell'Attestato di qualifica di un proprio TOOL o il Certificato dell'EPD Process, deve presentare apposita richiesta di offerta a ICMQ, la cui attività di verifica sarà definita in relazione al tipo di modifica apportata o estensione richiesta.

Fino all'ottenimento dell'adeguamento o dell'estensione richiesta l'Organizzazione non può fare uso del logo ICMQ.

9.12.1. Verifiche supplementari e/o straordinarie

Verifiche supplementari, o con periodicità inferiore a quella annuale, possono essere richieste da ICMQ qualora a seguito dell'attività di verifica del GVI e del Riesame permanessero non conformità rilevanti non risolte dall'Organizzazione. Tali verifiche saranno addebitate all'Organizzazione in base al Tariffario in vigore alla data di effettuazione delle verifiche stesse.

Inoltre, qualora pervengano a ICMQ reclami o segnalazioni tali da far dubitare in merito al permanere delle condizioni per le quali è stata inizialmente rilasciata da ICMQ la dichiarazione di verifica dell'EPD/Attestato di qualifica del TOOL/la certificazione EPD Process, ICMQ avrà il diritto di eseguire una verifica ispettiva straordinaria al fine di verificare il permanere della conformità alla Norma di riferimento. Tali segnalazioni possono pervenire anche dagli Enti di Accreditamento e/o di Abilitazione e in tal caso, personale di tali Enti può accompagnare l'Ispettore di ICMQ.

Le visite straordinarie possono essere condotte senza preavviso. In caso di rifiuto dell'Organizzazione a far svolgere a ICMQ tali attività, la validità della dichiarazione di verifica dell'EPD/dell'Attestato di qualifica del TOOL/della certificazione EPD Process, potrà essere sospesa immediatamente.

I costi delle visite sono sempre a carico dell'Organizzazione, eccetto il caso di verifiche straordinarie in cui non emergano Non Conformità.

9.13. Definizione del tempo di verifica (Audit Time)

Le giornate di impegno degli Auditor, espresse in giorni/uomo, sono definite da ICMQ in funzione di:

- tipo di verifica (valutazione, sorveglianza, rinnovo, estensione);
- dimensioni Aziendali e tipologia dei processi/prodotti/servizi oggetto di verifica;
- Tipologia EPD (di prodotto, media, di settore) e numero di EPD da verificare;
- Numero dei siti cui si riferisce l'EPD;
- Tipologia TOOL (LCA-TOOL o EPD-TOOL)
- Numero di parametri ambientali additivi.

La pianificazione delle verifiche e l'impegno in giorni uomo per

ciascuna azienda/Organizzazione è consultabile nell'area riservata del sito internet www.icmq.org.

10. Validità della dichiarazione di verifica EPD/Certificato dell'EPD Process/Attestato di qualifica TOOL

Fatto salvo quanto indicato al 9.10, la validità del Certificato dell'EPD Process o dell'Attestato di qualifica del TOOL è subordinata al superamento delle verifiche di sorveglianza periodiche.

La validità della Dichiarazione di verifica di una EPD non è invece soggetta a verifiche di sorveglianza periodiche.

La validità viene meno anche quando ICMQ valuta il venir meno delle conformità verificata in fase di concessione.

In tali casi ICMQ può dare origine a una sospensione o una revoca della Dichiarazione di verifica EPD/Certificazione EPD Process o dell'Attestato di qualifica del TOOL.

11. Uso della dichiarazione di verifica EPD/Certificato dell'EPD Process/Attestato di qualifica TOOL e dei marchi ICMQ

All'Organizzazione viene concessa la licenza d'uso del marchio ICMQ, con facoltà di utilizzarlo nella documentazione tecnica e pubblicitaria ma nei limiti di quanto previsto dall'apposito Regolamento per l'uso del marchio DOC 05.

Nel caso di utilizzo improprio della dichiarazione di verifica EPD/Certificato dell'EPD Process/Attestato di qualifica TOOL e del marchio sopra citati, ICMQ richiede all'Organizzazione di cessare immediatamente tale pratica, con facoltà di adottare un provvedimento di sospensione o di revoca della dichiarazione di verifica EPD/Certificato dell'EPD Process/Attestato di qualifica TOOL, in base alla gravità del comportamento.

L'Organizzazione in possesso della dichiarazione di verifica EPD/Certificato dell'EPD Process/Attestato di qualifica TOOL deve cessare immediatamente l'utilizzo della stessa e del marchio sopra citato nei casi di sospensione, revoca e rinuncia, nonché in caso di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'Organizzazione non dovesse utilizzare correttamente la dichiarazione di verifica EPD/Certificato dell'EPD Process/Attestato di qualifica TOOL e/o il marchio sopra indicato, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. ICMQ si riserva di esperire ogni azione giudiziale, così come si riserva il diritto di darne pubblicità su periodici o quotidiani, oltre a comunicarlo alle Autorità Competenti.

12. Divulgazione al pubblico della dichiarazione di verifica EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL

L'Organizzazione autorizza ICMQ a tenere aggiornato, pubblicare e/o pubblicizzare (anche sul sito www.icmq.org) l'Elenco delle aziende clienti, le loro Dichiarazioni di verifica EPD/Attestati di qualifica TOOL/Certificati EPD Process, anche in formato digitale, in modo che se ne possa verificare l'esistenza, nonché il loro stato di validità. ICMQ comunicherà tali informazioni anche all'Ente di Accreditamento (Accredia) e ad ogni altro soggetto autorizzato che gliene faccia opportuna richiesta, e laddove necessario sul Notiziario e sul sito web di ICMQ.

13. Sospensione della dichiarazione di verifica EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL

ICMQ avrà la facoltà di sospendere la Dichiarazione di verifica EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL in tutti i casi in cui risulti una situazione di non conformità grave alle prescrizioni della Norma di riferimento.

Per la Certificazione EPD process ciò può rilevarsi anche a seguito delle verifiche previste per la sorveglianza del certificato.

Più in generale ICMQ potrà sospendere, per un determinato periodo di tempo, la validità della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL nei seguenti casi esemplificativi:

- a) sospensione dell'attività produttiva dell'Organizzazione per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- b) mancata adozione, da parte dell'Organizzazione, nei tempi stabiliti, delle azioni correttive dirette ad eliminare le non

conformità rilevate anche in occasione degli audit;

- c) inefficacia delle azioni correttive attuate dall'Organizzazione in quanto non garantiscono la corretta gestione dei dati e delle informazioni contenute nell'EPD;
- d) mancato adeguamento, da parte dell'Organizzazione, nei tempi stabiliti della verifica in seguito alle modifiche alla Norma;
- e) qualora l'Organizzazione apporti modifiche al prodotto e/o processo e/o al TOOL e/o alla eventuale EPD senza segnalare tali modifiche a ICMQ;
- f) mancata accettazione da parte dell'Organizzazione degli audit stabiliti dalle presenti Condizioni Generali ed indicate come necessarie da ICMQ;
- g) rifiuto dell'Organizzazione di accogliere gli Auditor incaricati da ICMQ, i valutatori degli Enti di Accredimento e/o di Abilitazione e gli Osservatori senza valide motivazioni;
- h) irregolarità da parte dell'Organizzazione in merito all'utilizzo della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL e/o dei marchi di proprietà di ICMQ e degli enti di accreditamento;
- i) inadempimento da parte dell'Organizzazione ad una obbligazione prevista dalle presenti Condizioni Generali, incluso il mancato pagamento di una fattura entro i termini stabiliti.
- j) qualora l'Organizzazione dovesse essere protestata o messa in liquidazione o assoggettata a procedure esecutive e/o concorsuali.

ICMQ notificherà all'Organizzazione la sospensione della dichiarazione di verifica EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, con indicazione della durata di tale sospensione, nonché delle condizioni alle quali la sospensione può essere revocata. Durante il periodo di sospensione l'Organizzazione non potrà fare uso di tale dichiarazione di verifica EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL, né dell'EPD collegata. In caso di violazione di tale obbligo, la dichiarazione di verifica EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL, verrà revocato. In particolare, l'Organizzazione dovrà informare i propri clienti (potenziali e attuali) ed i propri fornitori nel caso in cui la dichiarazione di verifica EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL, fosse determinante al fine di acquisire o mantenere un contratto/fornitura.

ICMQ notificherà la sospensione della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL agli Organismi competenti (EPDItaly, Accredia, ecc...).

L'Organizzazione può richiedere la sospensione della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL nel caso in cui intenda sospendere la produzione dei propri prodotti/servizi rientranti nello scopo della dichiarazione di verifica EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL, per qualsiasi motivo, e per un periodo di tempo significativo (oltre tre mesi), o trasferisca la/le unità produttive. In tal caso ICMQ ha la facoltà di concedere la sospensione della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL per il periodo di tempo concordato con l'Organizzazione che però non potrà essere superiore ad 1 (un) anno.

ICMQ avrà la facoltà di pubblicare la sospensione della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL di ICMQ con qualsiasi mezzo.

Quando i motivi della sospensione della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL siano venuti meno, ICMQ comunicherà all'Organizzazione l'avvenuta riattivazione dello stesso.

La durata della sospensione della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL di ICMQ avrà decorrenza dal giorno in cui l'Organizzazione riceve la comunicazione di sospensione. Nel periodo di sospensione permane l'obbligo da parte dell'Organizzazione di pagare la quota annuale di Mantenimento stabilita dal Tariffario (se prevista a contratto).

Al termine del periodo di sospensione ICMQ ha facoltà di dare corso ad una verifica ispettiva supplementare, con costi a carico

dell'Organizzazione, per assicurarsi che sussistano le condizioni per la riattivazione della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL. Se l'esito di tale verifica è positivo, la dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL viene riattivato. In caso contrario, ICMQ può disporre la revoca della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL. In entrambi i casi, ICMQ notifica per iscritto l'esito della verifica all'Organizzazione.

14. Revoca e Rinuncia della dichiarazione di verifica EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL

14.1. Revoca

ICMQ disporrà la revoca della Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL nei casi più gravi di violazione delle presenti condizioni generali di contratto e/o della Norma di riferimento. In particolare, ICMQ revocherà la dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL sopra citato nei seguenti casi esemplificativi:

- a) gravi non conformità rilevate in fase di verifica ispettiva di sorveglianza o di rinnovo e confermate con un parere formale espresso dal Comitato di Certificazione;
- b) perdurare dei motivi che hanno determinato la sospensione della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL, senza che l'Organizzazione abbia attuato le azioni correttive nel periodo prestabilito;
- c) ripetuta inosservanza degli impegni assunti con ICMQ al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate e segnalate;
- d) sospensione volontaria dell'attività oggetto della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL per un periodo di tempo superiore a 6 mesi o trasferimento di un'unità produttiva alla quale si riferisce la dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL, senza aver tempestivamente informato ICMQ;
- e) interruzione definitiva o cessione delle attività legate ai prodotti riportati nella dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL;
- f) qualora l'Organizzazione dovesse essere protestata o messa in liquidazione o assoggettata a procedure esecutive;
- g) qualora l'Organizzazione dovesse essere assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale ed il curatore fallimentare (o commissario) non dichiarasse, in tempo utile per mantenere valido la dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL, di subentrare in luogo del fallito;
- h) condanna definitiva (passata in giudicato) in un procedimento giudiziario (inclusi arbitrali) per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla Norma;
- i) irregolarità gravi in merito all'utilizzo della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL e/o dei marchi di proprietà di ICMQ.
- j) mancato rispetto delle condizioni economiche, di cui all'articolo 9.5 delle presenti condizioni generali di contratto, da parte dell'Organizzazione per oltre 30 (trenta) giorni dalla diffida inviata da ICMQ all'Organizzazione stessa.

ICMQ notificherà all'Organizzazione la revoca della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

ICMQ notificherà la revoca della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL agli Organismi competenti (EPDItaly, Accredia, ecc...).

Dopo aver ricevuto la notizia di tale revoca l'Organizzazione avrà l'obbligo di:

- a) restituire a ICMQ l'originale della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, mediante lettera raccomandata di accompagnamento ove venga dichiarato di aver provveduto

agli obblighi specificati alle lettere b) c) e d) di cui sotto;

- b) astenersi immediatamente dall'utilizzare copie e/o riproduzioni della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL revocato e dell'EPD relativa;
- c) eliminare immediatamente ogni riferimento alla dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL revocata dalla carta intestata (di lettere, telefax e email), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale e eventuali domini internet di associazioni di cui fa parte);
- d) comunicare immediatamente ai propri clienti e fornitori tale notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio della Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL.

L'Organizzazione avrà l'onere di provare di aver ottemperato agli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.

Nel caso in cui l'Organizzazione non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, essa sarà obbligata al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi.

A fronte di tale revoca ICMQ provvederà a:

- a) annullare la dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL;
- b) cancellare l'Organizzazione dal "Registro delle Aziende Certificate" in possesso di Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL e pubblicare tale revoca con qualsiasi mezzo;
- c) rifiutare l'istruzione di una nuova richiesta di dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL dell'Organizzazione prima che l'Organizzazione abbia effettivamente rimosso le cause che hanno determinato tale revoca.

ICMQ avrà la facoltà di pubblicare la revoca della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL di ICMQ con qualsiasi mezzo.

La revoca della dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL non darà diritto all'Organizzazione ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o a far venir meno l'obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.

L'Organizzazione è comunque tenuta a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l'anno solare in corso al momento della revoca della Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL quando contrattualmente previste.

14.2. Rinuncia alla dichiarazione di verifica EPD /Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL

L'Organizzazione potrà rinunciare alla Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL con effetto precedente alla scadenza naturale dello stesso (se prevista), mediante invio di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) quando non intenda più mantenere la dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL, dandone formale disdetta a ICMQ con un preavviso minimo di sei mesi;
- b) in caso di cessazione dell'attività relativa ai prodotti o all'unità produttiva per i quali era stata ottenuta la dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL;
- c) quando siano intervenute modifiche della Norma ed l'Organizzazione non sia in grado, o non intenda adeguarsi alle nuove specifiche;
- d) nel caso in cui non intenda accettare la variazione disposta da ICMQ in merito ai propri compensi e tale variazione sia eccedente il 10% (dieci per cento) di quanto convenuto nelle presenti Condizioni Generali;

- e) quando siano intervenute sostanziali modifiche societarie e/o cambiamenti di ragione sociale.

Nei casi alle lettere c) e d) di cui sopra, l'Organizzazione dovrà comunicare per iscritto la rinuncia a ICMQ, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica di tali variazioni.

In ogni caso l'efficacia della rinuncia decorrerà:

- dalla data di richiesta dell'Organizzazione nel caso della Dichiarazione di verifica dell'EPD;
- dalla scadenza del contratto del Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL qualora il prossimo audit pianificato sia di rinnovo;
- dal primo giorno del mese successivo a quello previsto per l'esecuzione dell'audit di sorveglianza per il Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL, qualora il prossimo audit pianificato sia di sorveglianza e l'Organizzazione non intenda sostenere detto audit.

ICMQ comunicherà all'Organizzazione, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, la data di decadenza della validità della Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL.

ICMQ notificherà la rinuncia della Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL, agli Organismi competenti (EPDIItaly, Accredia, ecc...).

A partire dalla data di decadenza della Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL, l'Organizzazione avrà l'obbligo di:

- a) restituire a ICMQ l'originale della Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, mediante lettera raccomandata di accompagnamento ove venga dichiarato di aver provveduto agli obblighi specificati alle lettere b) c) e d) di cui sotto;
- b) astenersi dall'utilizzare copie e/o riproduzioni della Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL o rinunciato e dell'EPD collegata;
- c) eliminare ogni riferimento alla Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL rinunciato dalla carta intestata (di lettere, telefax e email), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale ed eventuali domini internet di associazioni di cui fa parte);
- d) comunicare ai propri clienti e fornitori tale notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio della Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL.

L'Organizzazione avrà l'onere di provare di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.

Nel caso in cui l'Organizzazione non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi.

Alla data di decadenza della Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL, ICMQ provvederà a:

- annullare la Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL;
- cancellare l'Organizzazione dal "Registro delle Aziende Certificate" in possesso di Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL e pubblicare tale rinuncia con qualsiasi mezzo;

La rinuncia alla Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL non darà diritto all'Organizzazione ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o a far venir meno l'obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.

L'Organizzazione è comunque tenuta a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l'anno solare in corso al momento della rinuncia della Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL (se previste dal contratto).

Nel caso in cui la rinuncia alla dichiarazione di verifica dell'EPD sia comunicata con un preavviso inferiore al termine previsto dalla lettera a) e l'Organizzazione provvede ad una Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL presso un altro ente di certificazione entro 18 (diciotto) mesi da tale rinuncia, esso è obbligato a pagare a ICMQ anche una penale pari al compenso dovuto a quest'ultimo fino alla naturale scadenza della Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL.

Nel caso in cui l'Organizzazione rinunci alla Dichiarazione di verifica EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL per variazione al Tariffario di cui sopra, nel periodo di preavviso vengono applicati i compensi del Tariffario antecedente alle variazioni.

15. Scadenza del Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL

L'Organizzazione potrà lasciare scadere il Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL senza provvederne al rinnovo. Nel caso di mancato rinnovo e di conseguente scadenza dello stesso, ICMQ può darne comunicazione ai Program Operator e, in genere agli Organismi competenti.

ICMQ comunicherà all'Organizzazione, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, la data di decadenza della validità del Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL.

A partire dalla data di decadenza del Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL, l'Organizzazione avrà l'obbligo di:

- a) restituire a ICMQ l'originale del Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, mediante lettera raccomandata di accompagnamento ove venga dichiarato di aver provveduto agli obblighi specificati alle lettere b) c) e d) di cui sotto;
- b) astenersi dall'utilizzare copie e/o riproduzioni del Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL rinunciato e dell'EPD collegata;
- c) eliminare ogni riferimento del Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL scaduto dalla carta intestata (di lettere, telefax e email), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale ed eventuali domini Internet di associazioni di cui fa parte);
- d) comunicare ai propri clienti e fornitori tale notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio del Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL.

L'Organizzazione avrà l'onere di provare di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.

Nel caso in cui l'Organizzazione non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, essa sarà obbligata al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi.

Alla data di decadenza del Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL, ICMQ provvederà a:

- annullare il Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL;
- cancellare l'Organizzazione dal "Registro delle Aziende Certificate" in possesso di Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL e pubblicare tale rinuncia con qualsiasi mezzo.

La scadenza del Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL non darà diritto all'Organizzazione ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o a far venir meno l'obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.

L'Organizzazione è comunque tenuta a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l'anno solare in corso al momento della scadenza del Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL.

16. Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve *ipso iure* nei seguenti casi:

- a) revoca della Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL;
- b) rinuncia alla Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL;
- c) scadenza del Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL;
- d) grave inadempimento alle presenti Condizioni Generali ed agli Allegati delle stesse, incluso il mancato pagamento di una fattura protratto per più di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di diffida inviata da ICMQ;

17. Modifiche alla Norma e alle presenti Condizioni Generali di Contratto

Possono verificarsi modifiche dei requisiti per la valutazione per:

- modifiche delle normative e documenti di riferimento;
- modifiche delle presenti condizioni generali di contratto.

Nel primo caso l'informazione avviene attraverso comunicazione degli Enti normatori e/o di accreditamento e dal notiziario ICMQ.

Nel secondo ICMQ ne dà tempestiva comunicazione per mezzo PEC alle Organizzazioni in possesso di Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL e/o in iter, rendendo disponibile il documento nell'area riservata dei clienti del sito www.icmq.org; e definirà la data a partire dalla quale entreranno in vigore le modifiche definendo un periodo di tempo ragionevole affinché le Organizzazioni si adeguino alle nuove prescrizioni.

Le Organizzazioni che non intendano adeguare la propria Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL alle modifiche delle normative di riferimento o delle condizioni di rilascio, possono rinunciare purché ne diano comunicazione a ICMQ secondo le modalità indicate all'art. 14.2 del presente documento.

ICMQ, nel caso di variazioni delle Norme di riferimento, si riserva il diritto di verificare la conformità dell'adeguatezza della Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL rilasciata all'Organizzazione alle nuove prescrizioni della normativa.

Le spese per eventuali audit sono a carico dell'Organizzazione alla quale è stata rilasciata la Dichiarazione di verifica dell'EPD/Certificato EPD Process/Attestato di qualifica TOOL.

18. Responsabilità civile

ICMQ risponde esclusivamente nel caso di danni cagionati con dolo o colpa grave e comunque nei limiti di cui nel seguito.

L'Organizzazione acconsente che, in caso di inadempimento di ICMQ, potrà essere risarcito per ogni qualsiasi danno l'importo massimo pari al totale spettante a ICMQ per tutta la durata del contratto. Non costituirà inadempimento di ICMQ il mancato adempimento dipeso da forza maggiore, caso fortuito e scioperi.

ICMQ è assicurato per danni a cose o persone nonché per danni al patrimonio con un'adeguata copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

19. Ricorsi

L'Organizzazione può presentare motivato ricorso contro le decisioni di ICMQ di cui all'art. 10.6 esponendo, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, a pena di decadenza entro trenta giorni dalla comunicazione di tale decisione, le ragioni del proprio dissenso.

Entro tre mesi dal ricevimento del ricorso, ICMQ deve esprimere la propria decisione finale.

Qualora il ricorso risulti negativo, eventuali spese per attività derivanti dal ricorso sono a carico dell'Organizzazione.

20. Contestazioni e Reclami

Contestazioni e reclami riguardanti sia l'attività di ICMQ sia quella dell'Organizzazione possono essere rivolti a ICMQ, oltre che dall'Organizzazione stessa, anche da terze parti che possono fare riferimento alle presenti Condizioni Generali di Contratto disponibili nel sito internet www.icmq.org. La descrizione del

processo di trattamento delle contestazioni e dei reclami viene fornita a chi ne faccia richiesta.

21. Privacy

Ai sensi REG EU 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy, il Committente autorizza sin d'ora ICMQ spa al trattamento dei dati personali delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di trattamento in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ Spa. L'informativa completa è disponibile nella home page del sito www.icmq.it.

22. Copyright

ICMQ è titolare del diritto d'autore (copyright) su tutti i documenti (Guide Applicative e Liste di Controllo) forniti all' Organizzazione. Quest'ultimo può quindi utilizzare tali documenti esclusivamente nell'ambito del contratto stipulato con ICMQ. Non è consentito all' Organizzazione fotocopiare, riprodurre o pubblicare, nemmeno parzialmente, senza previa autorizzazione scritta da parte di ICMQ, tali documenti.

23. Controversie – Arbitrato

23.1. Arbitrato

Le parti intendono derogare alla competenza del giudice ordinario e di conseguenza qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra loro in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede a Milano.

In caso di controversia, l'avvocato dell'attore provvederà a depositare la domanda di arbitrato contenente anche la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della Camera Arbitrale, trasmettendo al convenuto a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, copia di tale domanda. L'avvocato del

convenuto dovrà depositare la memoria di risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Generale, trasmettendo all'avvocato dell'attore a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, copia di tale memoria. Per le eventuali altre memorie il termine di deposito non dovrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla memoria o dall'udienza precedente. I difensori saranno destinatari di ogni comunicazione relativa alla procedura inclusa la notificazione del lodo.

Il lodo dovrà essere emesso entro 180 giorni dalla data di formale accettazione della nomina da parte dell'arbitro salvo proroghe eventualmente concesse per iscritto da entrambe le parti e salva la facoltà dell'arbitro stesso di prorogare il termine d'ufficio, fino ad ulteriori 180 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie. Sarà applicabile ai termini della procedura arbitrale la sospensione feriale dei termini giudiziali.

Il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per le parti, le quali espressamente rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnazione, per cui esse si obbligano a rispettarne il contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo sarà loro comunicato. In caso contrario, la parte inadempiente dovrà pagare all'altra una penale pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.

23.2. Autorità Giudiziaria

ICMQ si riserva espressamente la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano in alternativa all'arbitrato di cui sopra, sia per le controversie relative al pagamento dei compensi dovuti alla stessa in esecuzione alle presenti Condizioni Generali sia per i procedimenti cautelari (ed altri riservati al giudice). L'Organizzazione, nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo il solo caso di avvenuto pagamento di tali compensi. Ogni altra eccezione (eccezione in senso tecnico e domanda riconvenzionale) andrà proposta nella procedura arbitrale di cui sopra.